

Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana
XV Legislatura



RESOCONTO STENOGRAFICO

136^a SEDUTA

MERCOLEDI' 27 GENNAIO 2010

Presidenza del Presidente Cascio

indi

del Vicepresidente Formica

A cura del Servizio Resoconti

INDICE**Ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento interno**

PRESIDENTE	36
GALVAGNO (PD).....	36

Assemblea regionale siciliana

(Celebrazione della "Giornata della Memoria")

PRESIDENTE	10
FERRARA (PD).....	11

Commissioni parlamentari

(Comunicazione relativa a negata proroga per espressione di parere)..... 3

Congedi 3, 13, 33**Disegni di legge**

«Disciplina dell'agriturismo in Sicilia» (n. 337/A)

(Seguito della discussione):

PRESIDENTE	13, 22, 28, 30
ARDIZZONE (UDC).....	16
CORONA (PDL)	16, 28
BUFARDECI, <i>assessore per le risorse agricole e alimentari</i>	16, 21, 27, 28
ODDO (PD)	17, 26, 27
CAPUTO (PDL), <i>presidente della Commissione</i>	18
DE BENEDICTIS (PD).....	20, 29
CRACOLICI (PD)	22
FALCONE (PDL)	22
APPRENDI (PD), <i>vicepresidente della Commissione e relatore</i>	30

(Richiesta di rinvio del disegno di legge n. 337/A in Commissione e votazione):

PRESIDENTE	34, 35, 36
CRACOLICI (PD)	34
VINCIULLO (PDL).....	35

Interrogazioni

(Annunzio di risposte scritte) 3

(Annunzio) 3

Mozioni

(Annunzio) 8

(Determinazione della data di discussione) 9

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE	33, 34
MANCUSO (PDL).....	33
ROMANO (MPA)	34

Verifica del numero legale e risultato

PRESIDENTE	16, 23, 32
MANCUSO (PDL).....	16, 23, 32

ALLEGATO:**Risposte scritte ad interrogazioni:****da parte dell'Assessore per la salute:**

numero 768 dell'onorevole Caputo.....	38
numero 779 dell'onorevole Barbagallo	41

La seduta è aperta alle ore 17.18

GENNUSO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, do il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero avere luogo nel corso della seduta.

Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero legale (art. 85) ovvero la domanda di scrutinio nominale o di scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento elettronico.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo per oggi gli onorevoli: Bosco, Cordaro, Fagone, Forzese, Gianni, Marinello, Rinaldi, Scoma; l'onorevole Beninati per il 27 e 28 gennaio 2010.

L'Assemblea ne prende atto.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute, da parte dell'Assessore per la salute, le risposte scritte alle seguenti interrogazioni:

n. 768 - Notizie sulla nomina del direttore generale dell'ASP di Trapani.

Firmatario: Caputo Salvino

n. 779 - Verifica del rispetto della normativa vigente in materia di nomine dei direttori generali nelle nuove aziende sanitarie provinciali e ospedaliere.

Firmatario: Barbagallo Giovanni.

Avverto che le stesse saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Comunicazione di negata proroga per espressione di parere

PRESIDENTE. Comunico che non è stata accordata la proroga richiesta di ulteriori quindici giorni del termine previsto per l'espressione del parere n. 56/VI 'Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili'.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura della interrogazione con richiesta di risposta orale presentata.

GENNUSO, *segretario*:

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le attività produttive, premesso che:

il fondo regionale per il commercio, istituito con la legge regionale n. 32/2000, è gestito da Banca Nuova. Come è noto, si tratta di un fondo regionale, attraverso il quale possono essere concesse diverse tipologie di agevolazioni in favore delle piccole e medie imprese commerciali;

il fondo ha una dotazione finanziaria di circa 45 milioni di euro e rappresenta la linfa vitale per le piccole e medie imprese siciliane del comparto del commercio duramente colpito dalla generale crisi dei consumi;

un comitato tecnico sovrintende all'istruttoria delle istanze e delibera la concessione delle agevolazioni alle piccole e medie imprese commerciali e di servizi;

le nomine dei membri del comitato tecnico, poste in essere dal Presidente della Regione, onorevole Raffaele Lombardo, sono state impugnate innanzi al giudice amministrativo, incorrendo nella sospensiva da parte del tribunale amministrativo regionale;

il provvedimento di sospensiva del TAR crea una situazione insostenibile non essendo immaginabile che il nostro sistema produttivo, già duramente colpito dalla crisi dei mercati finanziari, possa attendere i tempi della giustizia amministrativa per attivare i possibili interventi miranti alla crescita ed allo sviluppo oltre che al sostegno delle imprese commerciali siciliane;

l'utilizzo del fondo può produrre un effetto moltiplicatore sui flussi di credito ed, in base alle previsioni, la sola quota destinata ai contributi in conto interesse consentirà di immettere nel circuito finanziario del settore commerciale risorse per circa 250 milioni di euro;

la Sicilia, in questo momento di crisi, non può permettersi di dilazionare l'utilizzo del fondo in questione che, indubbiamente, rappresenta una concreta possibilità di rilancio del comparto;

numerose piccole e medie imprese commerciali attendono, ormai da diversi mesi, gli interventi che possono essere realizzati attraverso il fondo di che trattasi;

l'unico strumento che possa assicurare la rapidità necessaria ed evitare i problemi testé rilevati è la nomina di un commissario *ad acta* che renda immediatamente operativo il fondo in attesa degli esiti del giudizio amministrativo pendente;

per sapere se non ritengano ragionevole ed urgente nominare un commissario *ad acta*, in attesa degli esiti del giudizio amministrativo, per la trattazione delle pratiche sospese e, comunque, per amministrare il fondo regionale per il commercio». (980)

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

CAPUTO

PRESIDENTE. Avverto che l'interrogazione testé annunciata sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al proprio turno.

Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate.

GENNUSO, *segretario*:

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che nei giorni scorsi un grave fatto di cronaca, il crollo di una casa che ha avuto come luogo Favara (AG) ha portato all'attenzione il problema della sicurezza delle abitazioni dei centri storici e ci ha ricordato, ancora una volta, quanto precaria sia la condizione del nostro patrimonio edilizio;

considerato che:

il tragico crollo della palazzina è solo uno dei tanti episodi di implosione di innumerevoli case fatiscenti che costituiscono l'intero tessuto urbano dei nostri centri storici, che sono stati abbandonati al loro destino e sono diventati luogo di segregazione per i ceti sociali più deboli;

non è più rinviabile qualunque tipo di intervento idoneo a risolvere il problema della sicurezza. A tale scopo si rende necessaria la verifica di tutte le abitazioni dei centri storici della Regione per stabilire la loro idoneità all'abitabilità, far evacuare le abitazioni non idonee ed intervenire in tempi brevi per la loro messa in sicurezza;

per sapere:

quali iniziative intendano adottare per la messa in sicurezza dei centri storici e per far sì che tragedie come quelle di Favara non abbiano più a ripetersi;

se il prossimo disegno di legge sul 'piano casa' porrà particolare attenzione al problema dei centri storici e delle abitazioni a rischio». (981)

(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza)

VITRANO

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che da parecchi mesi è in atto, da parte dell'azienda Trenitalia - ex Ferrovie dello Stato, un piano di dismissione dei treni merce e passeggeri che interessa il Sud dell'Italia;

considerato che:

tale piano inciderà negativamente sull'economia della Regione, dato il verificarsi delle gravi ricadute occupazionali su tutto il comparto dell'indotto che ancora una volta metterà a rischio il futuro di tanti lavoratori;

si assiste al continuo smantellamento del settore manovra e traghettamento, progressivamente ridotto all'osso nell'organico ed insufficiente a garantire il normale funzionamento del servizio, e per tale motivo causa di continui ritardi e disagi per chi viaggia;

per sapere:

quali iniziative intendano avviare per fronteggiare i rischi a cui il settore del trasporto ferroviario in Sicilia va incontro;

se abbiano già sollecitato il sostegno delle istituzioni a livello nazionale per individuare una linea di intervento a favore del settore ferroviario che è afflitto da gravi problematiche;

se intendano sollecitare misure adeguate a garantire il mantenimento dei treni del trasporto regionale, a salvaguardare gli investimenti per le opere già in cantiere e per quelle da avviare;

se intendano predisporre un rinnovo dei mezzi in grado di offrire un servizio migliore ai siciliani;

se abbiano intenzione di sensibilizzare le istituzioni nazionali affinché siano garantite in Sicilia le risorse per il traghettamento». (982)

(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza)

VITRANO

«Al Presidente della Regione, all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che:

nel quartiere Carmine di Favara (AG) il crollo di una palazzina nel centro storico ha causato la morte di due sorelline;

il vecchio e sbilenco quadrilatero di stradine che si inerpicano verso piazza del Carmine è costituito da case vecchie e strutture cadenti e fatiscenti, con i muri di tufo rigonfi e pieni di umidità in completo stato di abbandono, con possibili rischi di cedimenti strutturali delle intere costruzioni;

considerato che negli ultimi anni l'inesorabile processo di deterioramento quotidiano dei fabbricati si è accelerato enormemente, a causa anche delle calamità naturali;

tenuto conto che è urgente la necessità di interventi conservativi, di misura straordinarie di contenimento al fine di evitare il collasso totale delle strutture;

visto che alcune famiglie hanno dovuto abbandonare le proprie case, perché contigue all'edificio crollato, ed alle prime sei famiglie senza casa il Comune ha offerto ospitalità nella struttura delle suore del 'Boccone del povero' e quasi tutte hanno rifiutato l'offerta preferendo sistemarsi presso amici e parenti;

considerato ancora che i vigili del fuoco, il Genio civile e i tecnici del Comune hanno esaminato una ventina di abitazioni per le quali sarà deciso l'eventuale abbattimento;

tenuto conto, infine, che 56 alloggi popolari costruiti quindici anni fa dall'Istituto autonomo per le case popolari di Agrigento non sono stati mai assegnati, case che avrebbero soddisfatto la grande richiesta di abitazione da parte delle fasce più deboli, e i ritardi conseguenti sono stati oggetto oggi di una indagine della Procura della repubblica presso il Tribunale di Agrigento;

per sapere se non ritengano opportuno intervenire con un provvedimento urgente che stabilisca misure che eliminino i 'balletti di competenze' fra lo IACP e il Comune di Favara per l'assegnazione degli immobili agli aventi diritto, ed evidenzi le cause e le responsabilità dei crolli;

se non intendano avviare tutte le procedure utili all'immediata ristrutturazione degli edifici per riportarli ad una condizione di abitabilità e di messa in sicurezza nella zona del quartiere Carmine affinché si possa restituire all'intera comunità di Favara (AG) una zona dal forte valore simbolico». (983)

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza)

ADAMO - CRISTAUDO - INCARDONA - MARROCCO - SCAMMACCA DELLA BRUCA

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che:

all'articolo 7 ter della legge n. 109/94 (legge quadro sui lavori pubblici), nel testo vigente in Sicilia come recepito con legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, è stato istituito l'ufficio regionale per l'espletamento delle gare d'appalto dei lavori pubblici (UREGA);

con la l.r. 7/2002 è stato disposto sostanzialmente il parziale trasferimento delle competenze inerenti le procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici dagli enti di cui all'art. 2 della legge n. 109/1994 ad un ufficio di nuova istituzione, l'UREGA appunto, articolato su nove sezioni provinciali, dislocate nei rispettivi capoluoghi, ed in una sezione centrale con sede a Palermo;

la ratio della norma istitutiva degli UREGA è quella di orientare l'azione amministrativa nel settore degli appalti secondo principi che favoriscano l'adozione di procedure uniformi e l'esercizio di controlli di legalità nella delicata fase di affidamento dei lavori pubblici;

detti principi trovano riscontro nelle intese dell'accordo quadro 'Carlo Alberto Dalla Chiesa' ed è indubbio che gli impegni sottoscritti nel protocollo di legalità del 12 luglio 2005, investono direttamente le attività amministrative che la legge ha trasferito all'UREGA;

l'UREGA si occupa degli appalti da affidare con procedura di asta pubblica, aventi importo dei lavori a base d'asta superiori a euro 1.250.000 e che, anche per importi inferiori, l'ente appaltante può avvalersi dell'UREGA sulla base di una richiesta motivata;

per garantire massima trasparenza e legalità e per prevenire pericoli di incrostazione, sono state previste una commissione di gara composta da un presidente, da un vicepresidente e da un terzo componente indicato dalla stazione appaltante, che sono stati nominati nel settembre 2005 per la durata di anni due, come previsto dall'articolo 17 della legge regionale n. 7/2002, prorogabili per una sola volta di ulteriori anni due con la l.r. n. 20/2007;

la proroga è scaduta, quindi, nel settembre 2009;

il Governo regionale, solo di recente, ha proceduto alla nomina dei presidenti e che, a tutt'oggi, nonostante la scadenza *ex lege*, non sono stati nominati i vicepresidenti con grave disagio ed il conseguenziale blocco delle procedure di affidamento;

tale situazione di incertezza permane, come risulta, ad esempio, dal verbale di sospensione della gara dell'UREGA di Palermo del 18 gennaio 2010, dal quale si evince che i contratti individuali di lavoro dei vicepresidenti sono scaduti il 31 dicembre 2009, e che vi sono dubbi interpretativi sulla possibilità di una loro sostituzione con un altro dirigente preposto alla segreteria tecnica amministrativa, al solo fine di garantire la continuità del lavoro, come suggerito con nota dell'Assessore *pro tempore*;

ogni UREGA, infatti, è composto anche da un distinto ufficio di segreteria tecnico-amministrativa previsto dal DPRS n. 1/2005, che ha il compito di curare la predisposizione degli atti e gli adempimenti propedeutici all'espletamento delle gare d'appalto di lavori pubblici;

anche in ordine all'ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, il Governo regionale, a tutt'oggi, ha omesso di applicare il salario accessorio determinato con delibera di Giunta n. 178 del 6 aprile 2006, e ciò nonostante il contenzioso tra il personale in questione e l'Amministrazione regionale che ha visto soccombere quest'ultima dinanzi al Giudice del lavoro nella totalità dei casi;

ritenuto che, ancora, risultano pendenti dinanzi ai tribunali del lavoro della Sicilia oltre cento ricorsi, nonostante il parere dell'Avvocatura dello Stato, adita dal già Assessorato Lavori pubblici, che riteneva possibile il componimento dei contenziosi sulla base di una transazione che riconoscesse al personale delle segreterie tecniche il pagamento delle indennità nella misura fissata dalla delibera di Giunta n. 178 del 6 aprile 2006 (cfr. nota Avvocatura 1254 dell'11 ottobre 2006);

per sapere:

i motivi per i quali non si sia proceduto, entro la scadenza dei contratti, alla nomina dei nuovi vicepresidenti delle commissioni degli UREGA;

quali provvedimenti intendano adottare per garantire il celere espletamento delle gare di appalto;

se, ancora, intendano, in ottemperanza al parere dell'Avvocatura dello Stato ed in ossequio alle univoche sentenze dei giudici del lavoro, riconoscere il salario accessorio, non solo in ossequio al principio della giusta retribuzione e del buon e sereno andamento della pubblica amministrazione, ma anche al fine del contenimento dei consequenziali danni erariali;

se non ritengano, infine, che i ritardi nella nomina dei presidenti prima e dei vicepresidenti delle commissioni poi, così come il mancato riconoscimento del salario accessorio ai componenti delle segreterie tecnico-amministrative, di fatto vanifichi la *ratio* della legge 7/2002 con la quale, invece, si vuole garantire semplificazione, uniformità, legalità, trasparenza e competenza nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici in Sicilia». (984)

ARDIZZONE

PRESIDENTE. Avverto che le interrogazioni testé annunziate saranno inviate al Governo.

Annunzio di mozione

PRESIDENTE. Comunico che, in data 26 gennaio 2010, è stata presentata la mozione numero 174 «Iniziativa, anche a livello centrale, per fronteggiare la crisi del comparto agrumicolo siciliano», degli onorevoli Limoli, Leontini, Torregrossa, Mancuso, D'Asero, Caputo, Corona, Beninati, Campagna, Scoma, Bosco e Leanza Edoardo. Ne do lettura:

«L'Assemblea regionale siciliana

premesso che il settore della produzione agrumicola siciliana sta attraversando un momento di drammatica crisi determinata dallo spaventoso calo dei prezzi corrisposti ai produttori agrumicoli a fronte dell'elevato prezzo pagato dai cittadini al consumo;

considerato che detta crisi sta mettendo in ginocchio un comparto caratterizzato da una pesante situazione di indebitamento delle aziende e gravemente penalizzato dagli alti costi di produzione e dalla marginalità geografica, oltre che dalla spietata concorrenza non solo dei Paesi terzi, che immettono sul mercato nazionale grandi quantitativi di agrumi prodotti a costi assolutamente

inferiori rispetto a quelli sopportati dai produttori siciliani, ma anche da Paesi europei, come la Spagna, che introduce sul suo territorio agrumi provenienti da Paesi extracomunitari che successivamente immette sul mercato europeo attraverso un sistema di triangolazione commerciale;

verificato che, dal marzo del 2009, con nota di indirizzo dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste pro tempore, si destinavano al comparto agricolo ben 13 milioni di euro per i danni causati dalle gelate del febbraio 2008, somme che ancora oggi non sono state distribuite, causando ulteriori gravi danni agli agrumicoltori;

considerato inoltre che fra gli elevati costi che gravano sulle aziende agrumicole particolare rilevanza hanno gli onerosi contributi previdenziali, le tariffe ENEL, i canoni idrici, i trasporti;

ritenuto ormai improcrastinabile che l'Assemblea regionale, insieme col Governo regionale, si occupi del comparto così come ci si è occupati nei giorni scorsi della vertenza FIAT di Termini Imerese,

impegna il Governo della Regione e, per esso, l'Assessore per le risorse agricole e alimentari

ad attivare iniziative, anche di tipo normativo, per venire incontro alle aziende agrumicole siciliane al fine di consentirne la ripresa economica, ed altresì nei confronti del Governo nazionale ed in particolare del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'Unione europea, affinché procedano, in tempi brevissimi, insieme ad atti concreti della Regione siciliana, a definire misure compensative quali, per esempio, il ritiro dal mercato di quote della produzione agrumicola in eccesso ad un prezzo che sia di vero ristoro (almeno euro 0,28) per i produttori, ad avviare una seria campagna di promozione dell'arancia rossa, sia in Italia che all'estero, e ad adottare provvedimenti finalizzati alla riconferma delle giornate lavorative del comparto del bracciantato agrumicolo». (174)

Avverto che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva perchè se ne determini la data di discussione.

Determinazione della data di discussione di mozioni

PRESIDENTE. Si passa al II punto dell'ordine del giorno: Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera d) e 153 del Regolamento interno, delle mozioni:

numero 172 «Iniziative per il rinnovo del progetto 'Un modello per la rete regionale del welfare' a valere sulle risorse del Fondo nazionale politiche sociali (legge n. 328 del 2000)», degli onorevoli Vinciullo, Pogliese, Falcone e Caputo;

numero 173 «Iniziative urgenti volte alla tutela dei lavoratori del call center della società 'Phonemedia' nella sede di Trapani», degli onorevoli Lo Giudice, Cintola, Maira, Cascio Salvatore, Dina, Ragusa, Savona e Oddo.

Avverto che la determinazione della data di discussione delle mozioni sopra citate, integralmente riportata nell'ordine del giorno della presente seduta, è demandata, secondo consuetudine parlamentare, alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Celebrazione della “Giornata della Memoria”

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, oggi ricorre la Giornata della memoria e questo Parlamento vuole dedicare un momento di doverosa riflessione alle vittime della Shoah.

Questa ricorrenza è stata fortemente voluta dalla Repubblica italiana per ricordare lo sterminio del popolo ebraico, l'infamia delle leggi razziali, la persecuzione dei cittadini di religione ebraica e di tutti gli italiani che hanno sofferto la deportazione, la prigionia e sono periti nei campi nazisti.

Fare memoria non vuol dire solo ripensare con commozione e con tristezza a questa orribile e buia pagina della storia, ma significa interrogarsi sul contesto storico-politico-culturale nel quale maturò il sentimento antisemita, che sfociò nel disegno di sterminio del regime hitleriano, senza, purtroppo, poter trascurare che la follia dell'ideologia nazista travalicò i confini, dilagando nella stessa civiltà europea, con responsabilità morali di tutta una società e non certo solo di una sua parte.

Oggi siamo qui per ricordare, per denunciare ancora una volta, ma anche per guardare con lucidità ai disastri che la mano dell'uomo può fare.

Perché di uomini stiamo parlando: uomini che hanno cancellato altri loro simili con torture, atrocità e crudeltà indescrivibili, forse anche difficili da immaginare per quanti non hanno vissuto l'olocausto in prima persona.

Primo Levi, scampato miracolosamente al campo di concentramento di Auschwitz, raccontò la terribile verità dei lager nazisti in un suo romanzo autobiografico che intitolò «*Se questo è un uomo*».

E c'è da chiederselo, onorevoli colleghi: è davvero questo che può essere l'uomo?

La stessa domanda certamente è ricorsa negli incubi e nei ricordi tragici di quanti, impegnati nelle fila delle truppe liberatrici alleate, si trovarono a documentare l'orrore del campo di sterminio di Auschwitz, ormai abbandonato dai nazisti in fuga.

Avere memoria storica significa guardare agli errori del passato per non ripeterli in futuro e combattere le tendenze al razzismo e alla xenofobia che purtroppo ancora imperversano nel mondo, ma non basta indignarsi; occorre contribuire a radicare sempre di più il rispetto per la vita, la dignità umana, l'uguaglianza e tutti i diritti fondamentali.

Il 27 gennaio, oggi, è una data patrimonio di tutti, perché lega trasversalmente maggioranze e minoranze intorno a una consapevolezza: le catastrofi a cui può portare una società malata. Perché tale è la società che perseguita una sua propria componente o, peggio ancora, ne attua scientificamente la distruzione.

Se dunque in quel dato momento storico la follia nazista ha potuto imperversare, vuol dire che ha trovato *humus* nella collettività e, quindi, che era ammalata tutta la società.

La memoria odierna perciò deve essere esercitata globalmente e con la stessa intensità dall'intera società e non soltanto da una sua parte, affinché la tensione verso i principi e i valori etici morali che presiedono alla democrazia e alla libertà, faticosamente costruite dall'uomo, indirizzino l'azione di tutti - istituzioni di ogni ordine e grado e società civile - affinché si rafforzino sempre di più le basi della cultura civile in ogni Paese della terra, perché i nostri figli, le generazioni future, non abbiano mai a celebrare altre giornate della memoria!

Il Memoriale dell'Olocausto di Gerusalemme (Yad Vashèm) racchiude una distesa di lapidi alla memoria delle vittime della Shoah, e all'interno della Tenda della rimembranza arde perenne la fiamma che ricorda questi “Giusti tra le Nazioni”: uomini, donne e bambini, a cui rivolgiamo oggi il nostro pensiero commosso.

Invito, quindi, l'Aula a osservare un minuto di raccoglimento.

(Tutti i deputati in piedi osservano un minuto di silenzio)

FERRARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi ricorre il giorno della memoria in ricordo di tutte le vittime della Shoah, nonché di coloro che, a rischio della propria vita, hanno salvato altre vite.

Il 27 gennaio del 1945 vennero aperti i cancelli del campo di sterminio di Auschwitz, uno dei più tristemente noti dell'olocausto, dove per anni vennero deportati, rinchiusi, sfruttati, torturati e poi uccisi centinaia e migliaia di ebrei.

Da quella data, Auschwitz è diventato in tutto il mondo il simbolo della memoria, il giorno per non dimenticare il male assoluto scatenato sulla terra dalla furia omicida nazifascista.

La parola Shoah venne usata per la prima volta nel 1938, in riferimento alla cosiddetta notte dei cristalli, il primo pogrom contro gli ebrei della Germania nazista - voce biblica che significa catastrofe, disastro - e implica che quanto accaduto non ha alcun significato religioso, contrariamente a ciò che richiama il termine olocausto che rinvia piuttosto ad un'idea di sacrificio e di espiazione.

Ad ogni modo, al di là delle parole, i numeri di questo genocidio parlano da soli e provocano ancora oggi orrore e ribrezzo. Oltre sei milioni di ebrei, e con essi oltre un milione fra zingari, omosessuali, disabili, dissidenti, vennero barbaramente e scientemente sterminati, uccisi, trucidati in nome di una ideologia di morte, da esecutori di macabre direttive, che prevedeva il totale annientamento della razza ebraica ritenuta strumentalmente responsabile dei problemi economici, sociali e culturali della Germania nazista.

Una funesta banalità del male che, crudamente descritta nell'omonimo saggio di Anna Arendt sul processo di Norimberga dei criminali di guerra, trasformò pavidi impiegati, operai frustrati e borghesi intimoriti in sanguinari macellai al servizio di una follia distruttrice e assassina.

Tutto questo nel cuore dell'Europa, nella civile mitteleuropa, nell'ancora più civile Germania, culla del pensiero e dell'arte che diede i natali a Kant, Goethe e a Beethoven e, incredibilmente, si trasformò, nel colpevole silenzio del resto d'Europa, in un assurdo e sterminato campo di concentramento. Milioni di ebrei - uomini, donne, bambini, anziani - vennero così umiliati e offesi, stuprati, massacrati, in un'Europa che, troppo tardi, si accorse dell'abominio in cui si era cacciata seguendo nel sangue quelle false ideologie; un'Europa che si ritrovò immersa nella seconda guerra mondiale da cui uscì distrutta, violentata, divisa e con milioni e milioni di morti causati dallo scontro bellico.

Per me, nato durante la guerra nel 1940, nella nostra Sicilia, una terra situata alla periferia di quei tragici avvenimenti, ma poi diventata essa stessa protagonista dei successivi eventi bellici con lo sbarco degli Alleati sull'isola, per me, ripeto, la data del giorno della memoria assume molteplici valenze. Innanzitutto, perché nel corso della mia vita ho avuto modo di incrociare persone legate in vario modo alla tragedia ebraica, da Franco Franche, carissimo mio collega neurochirurgo a Bologna, cugino di Anna Frank, purtroppo deceduto, passando per Moni Ovadia, artista noto per il suo impegno a favore non solo del suo popolo, ma anche dei rom e degli extracomunitari, fino a un altro caro amico, chirurgo infantile dell'ospedale Niguarda di Milano, Emilio Perlasca, figlio di Giorgio Perlasca, che salvò migliaia di ebrei a Budapest. Poi, per il fatto di essere nato e cresciuto in concomitanza con questi fatti storici, per quanto vissuti, ovviamente, in maniera indiretta e visti con gli occhi inconsapevoli di un bambino. Infine, e forse soprattutto per il cognome che porto, Ferrara, lo stesso della città emiliana che rimanderebbe, secondo molti, ad una possibile origine ebraica della mia famiglia.

Da quel 27 gennaio 1945 molti anni sono passati ormai. Eppure chi non ricorda il recente trafugamento della macabra scritta di Auschwitz «Arbeit macht frei», cioè «*Il lavoro rende liberi*»

posta all'ingresso dei cancelli del lager con raccapricciante ironia. Per un crudele destino l'insegna tristemente famosa è presente nel libro più conosciuto - e che citava l'onorevole Presidente - di Primo Levi, "*Se questo è un uomo*", anch'egli rinchiuso nel campo di concentramento. Fortunatamente la scritta è stata subito ritrovata e i responsabili arrestati.

Eppure la presenza ancora in libertà di altre menti malate quali quelle dei mandanti di questo orripilante furto, non si sa bene se per un macabro feticismo o, peggio, per un ancora più agghiacciante revisionismo di ritorno, fa tremare al solo pensiero ancora oggi.

Mala tempora currunt! Questi nostri tempi, così complessi e a volte indecifrabili e incomprensibili che, purtroppo, vedono rinascere esplicitamente l'odio per gli ebrei, vedono ancora ripresentarsi nostalgie per i regimi fascisti, vedono il riformarsi di gruppi di esaltati neonazisti, rifiorire tesi che vorrebbero negare la storia dello sterminio ebraico, ci obbligano necessariamente, ancor più di ieri e con maggiore convinzione, a chiamarci in causa tutti quanti, cittadini comuni e politici, per ricordare e fare ricordare questo giorno che oggi anche noi vogliamo celebrare per non dimenticare e mai più rivedere, per far sì che tali atrocità non si debbano mai più ripetere.

La memoria per noi siciliani assume un significato ancora più ampio: il nostro Leonardo Sciascia titolò uno dei suoi più famosi saggi "A futura memoria" proprio perché conosceva, temendolo, il vizio tutto italiano, e ancor più siciliano, di dimenticare, di scordare, di disimparare, o peggio di rimuovere fatti, idee e persone a futura memoria, affinché domani non si possa dimenticare ciò che deve essere sempre ricordato come campanello d'allarme per far sì che la Storia non debba ripetersi.

In misura molto minore, se mi consentite il paragone, la nostra amata Sicilia vive quotidianamente un suo personale olocausto a causa della presenza della mafia, e non mi stancherò mai di ricordare gli eroi che, in nome di una giusta battaglia contro questo male, hanno sacrificato le loro vite.

L'elenco dei politici, dei magistrati, dei poliziotti e dei carabinieri, dei giornalisti e persino di donne e cittadini comuni vittime della barbarie della mafia, per me è troppo lungo, e forse è inopportuno in questa sede e in questo giorno; ma il loro esempio valga per tutti quelli che pensano che le cose non cambiano. Così come deve valere per tutti noi onorare la memoria delle vittime dell'olocausto, per far sì che i nostri figli, i nostri nipoti, i figli dei loro figli crescano sempre con la capacità di riconoscere il male e con la consapevolezza che al male può e deve essere messa la parola fine e che il bene può e deve trionfare; per far sì che nonostante il dolore subito e le sofferenze patite, persino la morte, non soltanto da una prospettiva religiosa, giudaica o cristiana, com'è la nostra, assuma un significato più alto e diverso se in maniera diversa e migliore viene vissuta la nostra vita, onesta e coerente responsabilità delle nostre idee e delle nostre azioni con la coscienza di cercare, sempre e comunque, il bene prima di tutto personale e collettivo che da noi parte e si diffonde per tutti.

L'impegno mio, e mi auguro anche il vostro, onorevoli colleghi, deve essere sempre quello di tenere la mente vigile su ciò che ci accade intorno per non perdere mai la lucidità che deve guidare ogni momento della nostra esistenza verso il bene comune e che esso sia sempre il fine e non soltanto un mezzo.

«*Il sonno della ragione genera mostri*», ed io aggiungo che anche il sonno del cuore genera aridità spirituale prima ancora che morale.

Non dimentichiamoci mai di quello che è accaduto agli ebrei. Continuiamo a ricordare, oggi come ieri, e mi auguro per sempre, l'olocausto come emblema delle pene patite come fossero le nostre, facendo tutto il possibile affinché mai più nessuno debba passare quello che ha sofferto il popolo ebraico.

Quello che accadde ieri a loro rimanga sempre vivo nelle nostre coscienze affinché i mostruosi errori commessi in passato non si ripetano più, mai più, né contro gli ebrei né contro nessun popolo. Che questo giorno diventi, pertanto, occasione per un invito alla tolleranza, un messaggio di pace concreta fra i popoli - difficile, ma non impossibile -, che imparino dagli errori passati, con lo sforzo

che tutti dicano no e sempre, in maniera netta ed inequivocabile, alla presunzione di qualsivoglia gruppo sociale, politico o culturale di sentirsi superiore rispetto ad altri.

Celebrare, oggi, la giornata della memoria significa, quindi, rafforzare il nostro no alla violenza in senso lato, in qualunque forma essa si presenti, affinché le nostre menti e i nostri cuori siano sempre aperti e disponibili al reciproco civile rispetto, nonostante le normali divergenze e le fisiologiche differenze di qualunque natura esse siano.

Non comprendere tali implicazioni significherebbe dimenticare le vite di milioni di persone uccise ingiustamente, e la loro morte sarebbe così vana.

Il genocidio ebraico venga sempre ricordato e diffuso, insegnato nelle scuole e nelle università, attraverso libri come il “Diario di Anna Frank”, “Le banalità del male”, “I sommersi e i salvati” o film come “*Schindler’s list*”, “*La vita è bella*”, affinché i nostri ragazzi, i nostri giovani possano sempre conoscere, comprendere, capire.

«*Tutti coloro che dimenticano il loro passato sono condannati a riviverlo*», diceva Primo Levi. Rimanga sempre vivo in noi il ricordo dello sterminio degli ebrei e il valore di tali parole.

In questa partita si gioca, se non tutto, gran parte del nostro essere uomini e per loro la responsabilità che la politica ha e deve avere in questa partita di portata enorme. Che tale consapevolezza guidi sempre le nostre coscienze, prima di tutto come uomini e poi come politici.

Con l’augurio di restare sempre vigili, responsabili e consapevoli dei nostri pensieri come dei nostri gesti ricordiamo, con i fratelli ebrei, il loro giorno della memoria affinché diventi anche il nostro, affinché mai più nessuno possa domani fare finta di non avere visto, di non avere saputo, di non avere ricordato.

Congedo

PRESIDENTE. Comunico l’onorevole Colianni ha chiesto congedo per la seduta odierna.

L’Assemblea ne prende atto.

Seguito della discussione del disegno di legge numero 337/A «Disciplina dell’agriturismo in Sicilia»

PRESIDENTE. Si passa al III punto dell’ordine del giorno: Discussione di disegni di legge.

Si procede con il seguito della discussione del disegno di legge n. 337/A «Disciplina dell’agriturismo in Sicilia», posto al numero 1).

Invito i componenti la III Commissione legislativa a prendere posto al banco delle Commissioni.

Onorevoli colleghi, non avendo alcun deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione il passaggio all’esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E’ approvato)

Si passa all’articolo 1. Ne do lettura:

«Articolo 1 Finalità

1. La Regione, in conformità alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e in coerenza con i programmi di sviluppo rurale cofinanziati dall’Unione europea, sostiene l’agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, compreso l’agriturismo, volte a:

- a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio agricolo regionale;
- b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali;
- c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
- d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli, attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità della vita;
- e) recuperare il patrimonio edilizio rurale nel rispetto delle valenze paesaggistiche e ambientali;
- f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
- g) promuovere la cultura rurale, l'educazione alimentare e il rapporto fra il mondo rurale e le componenti non agricole della società;
- h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale».

Onorevoli colleghi, prima di procedere all'esame degli articoli del disegno di legge, al fine di rendere più agevole e più chiaro il lavoro che stiamo per affrontare, do comunicazione delle decisioni adottate da questa Presidenza sugli emendamenti presentati. Tali decisioni sono state assunte nel rispetto del Regolamento interno, che prescrive l'obbligo della previa presentazione in Commissione degli emendamenti e l'attinenza degli stessi all'oggetto del disegno di legge.

In considerazione di ciò, dichiaro inammissibile l'emendamento A1.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 1, lo pongo in votazione.

Il parere del Governo?

BUFARDECI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

CAPUTO, *presidente della Commissione*. Favorevole.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:

«Articolo 2
Definizione di attività agrituristiche

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. La disponibilità dell'azienda agricola è comprovata con titolo di proprietà o altro diritto reale o personale di godimento su di essa. Nel caso di contratto di comodato è necessario comprovare l'avvenuta rinuncia del comodante ai

diritti ed alle facoltà derivanti dall'applicazione dell'articolo 1809, comma 2 e articolo 1810 del codice civile.

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. A tali soggetti si applica quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006 n. 96 e successive modifiche ed integrazioni. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari, che sono individuati e regolamentati con decreto.

3. Rientrano fra le attività agrituristiche:

a) l'ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori (agricampeggio);

b) la somministrazione di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole localizzate in ambito regionale, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti biologici certificati, tipici e caratterizzati dai marchi di qualità riconosciuti dall'Unione europea o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;

c) l'organizzazione di degustazioni o iniziative promozionali di prodotti in prevalenza di propria produzione e provenienti da aziende agricole ubicate in ambito regionale, aventi le caratteristiche di cui alla lettera b). Alla miscita dei vini si applicano la legge 27 luglio 1999, n. 268 e l'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5;

d) l'organizzazione, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, di attività ricreative e finalizzate al benessere psicofisico, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche ed ippoturistiche, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime prodotte dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne, comprese le carni provenienti da animali allevati in azienda.

5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi, e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, si applica quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 successive modifiche ed integrazioni».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Corona, Leontini e Torregrossa:

emendamento 2.2:

«Al comma 1, secondo rigo, dopo le parole “codice civile” aggiungere “ed iscritte alle camere di commercio”»;

- dall'onorevole Caputo:

emendamento 2.1:

«Al primo comma sopprimere le parole da “la disponibilità dell’azienda agricola” sino a “articolo 1810 del codice civile”».

Si passa all’emendamento 2.2.

ARDIZZONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARDIZZONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per chiedere un chiarimento ai firmatari dell’emendamento, in particolare all’onorevole Corona, per capire cosa significa, per un’attività agrituristica, l’iscrizione alla Camera di Commercio, tenuto conto che c’è già una legge che disciplina l’attività di agriturismo.

CORONA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORONA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei chiarire all’onorevole Ardizzone che siccome si tratta di attività produttive e gli imprenditori agricoli, ancorché riconosciuti dal codice civile, per svolgere l’attività nel settore sia agricolo, ma anche in questo caso agrituristico, devono essere iscritti alle Camere di Commercio. Sostanzialmente, chi ha un’impresa agricola ma non fa profitti, nel senso che può avere un appezzamento di terreno e produrre olio o vino, e non attinge a finanziamenti comunitari o regionali, può anche non essere iscritto alla Camera di Commercio. Invece, chi vuole fare impresa o azienda, deve iscriversi alla Camera di Commercio.

Ecco il motivo per cui ho pensato di chiarire questo aspetto, per evitare che poi ci possano essere delle incomprensioni, per rendere la legge più comprensibile, per evitare equivoci.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emendamento 2.2. Il parere della Commissione?

CAPUTO, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

BUFARDECI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo effettivamente ritiene che quanto previsto dall’emendamento 2.2 sia assolutamente ultroneo perché, in sostanza, l’ipotesi alla quale fa riferimento l’onorevole Corona è un’ipotesi non definibile, neanche di scuola. L’azienda agricola, secondo il codice civile, deve essere necessariamente iscritta alla Camera di Commercio.

Pertanto, il Governo esprime il parere contrario all’emendamento 2.2, perché aggrava il testo della legge di una certificazione che già in *re ipsa* deve avere l’azienda.

Verifica del numero legale

MANCUSO. Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

(Si associano alla richiesta gli onorevoli Caputo, Corona, Limoli, Ragusa e Speciale)

PRESIDENTE. Essendo la richiesta appoggiata a termini di Regolamento, invito gli onorevoli deputati a registrare la loro presenza con la scheda di votazione. Chiarisco le modalità di registrazione: il deputato può pigiare qualunque tasto.

Dichiaro aperta la verifica.

(Si procede alla verifica)

Sono presenti: Apprendi, Barbagallo, Bufardeci, Calanducci, Caronia, Cintola, Cracolici, Currenti, D'Agostino, De Benedictis, Di Benedetto, Digiacomo, Faraone, Federico, Ferrara, Fiorenza, Galvagno, Greco, Gucciardi, Lentini, Lupo, Marrocco, Mattarella, Minardo, Mineo, Musotto, Oddo, Panarello, Picciolo, Ragusa, Raia, Romano, Ruggirello, Scilla, Speciale, Vinciullo, Vitrano.

Richiedenti e votanti: Caputo, Corona, Limoli, Mancuso.

Richiedenti non votanti: Ragusa, Speciale.

Sono in congedo: Beninati, Bosco, Colianni, Cordaro, Fagone, Forzese, Gianni, Marinello, Marinese, Rinaldi e Scoma.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la verifica.

Risultato della verifica

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della verifica del numero legale:

Presenti 42

L'Assemblea è in numero legale.

Riprende il seguito dell'esame del disegno di legge n. 337/A

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.2, con il parere favorevole della Commissione e con il parere contrario del Governo. Chi è contrario si alzi; chi è favorevole resti seduto.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento 2.1

ODDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ODDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso che la maggioranza dei colleghi era contraria all'approvazione dell'emendamento 2.2, tenuto conto che un'impresa agricola deve già necessariamente essere iscritta alla Camera di Commercio. Pertanto occorrerebbe la controprova della votazione. Pur non di meno, ho chiesto di parlare sull'emendamento 2.1 in quanto, a mio avviso, pone una questione incomprensibile per due ordini di motivi.

La prima parte dell'emendamento prevede di sopprimere, al comma 1, le parole da *“la disponibilità dell'azienda agricola”* sino a *“articolo 1810 del codice civile”*; ciò significa che stiamo vietando ad una impresa agricola di affittare ad un'altra impresa agricola.

Poi, la seconda parte dell'emendamento prevede, alla lettera b) del comma 3, di sostituire le parole *“ubicate in ambito regionale”* con *“della zona”*. Vorrei precisare che stiamo parlando dei cosiddetti prodotti tipici, cioè vogliamo dire che i prodotti tipici devono essere solo quelli della zona.

Cosa significa? Significa che ognuno si crea il proprio *protettorato*.

Onorevole Caputo, per il rispetto che ho nei suoi confronti, la invito a ritirare l'intero emendamento. Infatti, quando diciamo che i prodotti tipici - quelli che poi andiamo a somministrare nel piatto agli ospiti -, devono essere quelli della zona, intanto lo diciamo con un linguaggio incomprensibile e, ammesso che si possa interpretare, vorrei capire se questa zona ha comunque un perimetro. Dobbiamo perimetrare le zone?

Invito, pertanto, l'onorevole Caputo, che ritengo essere persona intelligente, a ritirare l'emendamento.

CAPUTO, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPUTO, *presidente della Commissione*. Signor Presidente, dopo essermi consultato anche con l'assessore Bufardecì, ritiro le parti relative alle lettere b) e c) dell'emendamento e lascio soltanto il primo comma, fino alle parole *“del codice civile”*.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Il parere del Governo sull'emendamento 2.1 così modificato?

BUFARDECI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:

«Articolo 3
Locali per attività agrituristiche

1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche gli edifici o parti di essi catastati, non diruti totalmente. Gli edifici devono essere già esistenti nell'azienda agricola da almeno trentasei mesi al momento della richiesta del rilascio del certificato di abilitazione di cui all'articolo 7, comma 1. L'ampliamento della volumetria esistente è consentito, fermo restando quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, esclusivamente per volumi tecnici e servizi igienici di limitata dimensione nonché, per le fattispecie previste dall'articolo 23 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, agli imprenditori agricoli. L'ospitalità in spazi aperti per campeggiatori può essere

effettuata anche in strutture prefabbricate in legno, o altro materiale a ridotto impatto ambientale e paesaggistico.

2. Con decreto dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e con l'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, sono disciplinati gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio ad uso dell'imprenditore agricolo, ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle connotazioni paesaggistico-ambientali.

3. Ai locali e alle pertinenze utilizzate ad uso agrituristiche si applica quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Oddo, De Benedictis, Apprendi e Di Guardo:

emendamento 3.1:

«Al comma 1, secondo rigo, dopo le parole: “non diruti totalmente” sostituire il secondo periodo con il seguente: “Tali edifici, anche oggetto di ristrutturazione o demolizione e ricostruzione - purché regolarmente assentiti, devono essere già esistenti nell’azienda agricola da almeno trentasei mesi al momento della richiesta del rilascio del certificato di abilitazione di cui all’articolo 7, comma 1.”»;

- dagli onorevoli Falcone, Vinciullo, Pogliese e Buzzanca:

emendamento 3.2:

«Sostituire interamente il comma 1 con il seguente:

“1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche gli edifici o parti di essi catastati, non diruti totalmente. Gli edifici devono essere già esistenti nell’azienda agricola da almeno trentasei mesi al momento della richiesta del rilascio del certificato di abilitazione di cui all’articolo 7, comma 1. L’ampliamento della volumetria esistente è consentito, fermo restando quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, esclusivamente per volumi tecnici e servizi igienici di limitata dimensione nonché, per le fattispecie previste dall’articolo 23 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, agli imprenditori agricoli. L’ospitalità in spazi aperti per campeggiatori può essere effettuata anche in strutture prefabbricate in legno, o altro materiale a ridotto impatto ambientale e paesaggistico. Detta norma si estende anche alle aziende agricole insistenti in aree destinate a riserve, con la limitazione che gli edifici non possono essere ampliati oltre la superficie ed il volume esistente, fatta eccezione per il soddisfacimento delle condizioni igienico sanitarie minime necessarie, realizzazione di nuovi servizi igienici completi di docce. Gli impianti di depurazione previsti per tali impianti dovranno essere tali da garantire una depurazione totale delle acque e un loro completo riutilizzo all’interno della stessa azienda agricola. L’ospitalità in spazi aperti per campeggiatori può essere effettuata anche in aree classificate riserva, nei limiti delle zone identificate come pre-riserva o pre-parco, anche in strutture prefabbricate in legno, o altro materiale a ridotto impatto ambientale e paesaggistico. Si dovrà tenere conto per dette strutture che è vietato l’utilizzo del cemento o di qualunque altro materiale che possa connotare una modifica definitiva dei suoli, ed in ogni caso la posa in opera di dette struttura non potrà avvenire a seguito di eliminazione di piantumazione esistente e ridefinizione di terrazzamenti o aree coltivate. Si specifica inoltre, sia per le aree riserva che per le aree agricole libere, che le strutture utilizzate a fine agrituristiche, siano

esse fisse o precarie, non potranno essere soggette a cambi di destinazione a fine abitativo diverso dall'uso agrituristico, neanche a seguito di condoni e sanatori e di alcun genere. detto impegno va assunto in sede di rilascio delle autorizzazioni rilasciati dagli enti interessati".»;

- dal Governo:

emendamento 3.4:

«Al comma 2 sostituire le parole "Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste" con "Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari"»;

emendamento 3.3:

«Al comma 2 sostituire le parole "Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione" con "Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana"».

Si passa all'emendamento 3.1. Il parere della Commissione?

CAPUTO, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

BUFARDECI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento 3.2. Il parere della Commissione?

CAPUTO, *presidente della Commissione*. Favorevole.

DE BENEDICTIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

BUFARDECI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Favorevole.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BENEDICTIS. Signor Presidente, avevo chiesto di parlare. Questa è una novità, il Governo non può esprimere il suo parere prima che l'Aula abbia svolto il dibattito in proposito!

PRESIDENTE. Onorevole De Benedictis, ha facoltà di parlare. Il Governo ha espresso il parere su un testo, non credo sia accaduto nulla di scandaloso.

DE BENEDICTIS. Signor Presidente, il parere al Governo si chiede prima della espressione del voto. Adesso c'è una discussione sull'emendamento; il Governo è legittimato a riesprimere il parere a conclusione del dibattito sull'emendamento da parte dell'Aula.

Io intervengo sull'emendamento in questione per attirare l'attenzione del Governo su alcuni punti che, a mio avviso, sono di confusione.

Intanto, ad un certo punto si parla di volumi tecnici e servizi igienici di limitata dimensione.

E' una norma vaga e confusa mentre, a mio avviso, il testo originario consente invece di disciplinare con più attenzione e nelle sedi più opportune quanto oggi eviteremmo di fare con una norma confusa, e ne spiego le ragioni.

Intanto, si parla di possibilità di aumento di volumi per servizi tecnici e igienici di limitate dimensioni, il che non significa nulla perché i servizi igienici e i servizi tecnici sono funzionali alla capienza ed all'utenza e, quindi, la dimensione non è in sé un valore. Infatti, possono essere 10 metri cubi, possono essere 500 metri cubi perché quello serve; quindi, da questo punto di vista questa dizione non quantifica e non norma alcunché.

E, soprattutto, più avanti si scrive *“detta norma si estende anche alle aziende agricole insistenti in aree destinate a riserve”*. Vorrei dire che le aree destinate a riserva sono oggetto di altra disciplina e se noi con questa occasione non dico sfondiamo, ma deregolamentiamo e sottraiamo alle autorità che gestiscono le riserve i loro poteri compiamo, a mio avviso, una operazione assolutamente sbagliata. Ma aggiungo: c'è scritto *“...con la limitazione che gli edifici non possono essere ampliati oltre la superficie e il volume esistente, fatta eccezione per il soddisfacimento...”*. Introduciamo, cioè, una eccezione della limitazione. Una norma che, intanto, introduce una limitazione e poi introduce una eccezione della limitazione, mi sembra che già dovrebbe allarmare per la maniera improvvisata con la quale è stata concepita.

Io non discuto la finalità, ma credo che molto meglio lei potrebbe fare, Assessore, con il comma 2 della formulazione originaria dell'articolo, che rimanda ad un suo decreto la possibilità di disciplinare con norma queste condizioni.

Aggiungo un'altra cosa: poi si continua a dire *“per il soddisfacimento delle condizioni igienico-sanitarie minime necessarie”*, poi non si capisce, c'è una virgola, e ancora *“realizzazione di nuovi servizi igienici completi di docce”*. C'è anche una incongruenza lessicale nella norma.

Aggiungo: *“...gli impianti di depurazione previsti per tali impianti dovranno essere tali da garantire la depurazione totale eccetera...”* dopodiché dice *“anche in aree classificate riserva nei limiti delle zone identificate come pre-riserva o pre-parco”*, come se identificare una zona riserva o pre-riserva o pre-parco sia un capriccio di natura urbanistica, dimenticandoci che ci sono delle faune da proteggere e che se una cosa non si può fare in riserva è perché ci sono degli ecosistemi da proteggere e, quindi, non è che si può fare o non si può fare solo per i gabinetti, solo per i gabinetti non possiamo farlo nella riserva. Infatti, se questo disturba gli uccelli o disturba la fauna, un gabinetto lo disturba più di ogni altra cosa.

Mi sembra, insomma, che questo emendamento non funzioni da nessuna parte. Se volete continuo, ma mi pare che ci sia materiale sufficiente perché sia ritirato o bocciato dall'Aula.

BUFARDECI, assessore per le risorse agricole e alimentari. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUFARDECI, assessore per le risorse agricole e alimentari. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per fare una precisazione alla luce delle considerazioni che ha formulato l'onorevole De Benedictis.

Il senso della lettura che avevo dato era quello di ritenere effettivamente questi interventi di assoluta e limitata portata in condizioni date, perché si fa riferimento evidentemente a strutture già esistenti, che vengono completate con elementi tecnici o esclusivamente igienici.

Ho ascoltato le riflessioni e le preoccupazioni dell'onorevole De Benedictis, ragione per la quale, a questo punto, il Governo si rimette all'Aula.

CRACOLICI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRACOLICI. Signor Presidente, chiedo ai colleghi presentatori dell'emendamento di ritirarlo. Noi stiamo disciplinando una fattispecie che riguarda un'attività economica della nostra Regione con il sistema dell'agriturismo, individuiamo le tipologie e i limiti organizzativi entro i quali svolgere questa attività, in qualche modo proviamo a regolamentare una materia che ne aveva bisogno.

Questa norma introduce elementi di deroga non all'attività, ma alle norme urbanistiche che regolano le tipologie di interventi edilizi, o pseudo tali, per svolgere anche questo tipo di attività.

Considero inopportuna la norma, tanto più che stiamo facendo una legge che regola l'attività, e non la tipologia dei manufatti. Oltretutto, credo che l'onorevole De Benedictis abbia evidenziato un dato: le norme non possono essere indefinite, devono avere elementi di precisione che consentano a qualunque cittadino di sapere se è nel diritto o meno.

I principi del *limitatamente*, la non definizione delle cubature, le condizioni per cui si può ampliare rispetto ai servizi igienici o altro lasciate in maniera indefinita, determinano l'ulteriore conseguenza di dare un potere eccessivamente discrezionale al soggetto che autorizza.

Ecco perché credo che, anche rispetto agli obiettivi che si pongono i colleghi, questa norma finisca per non raggiungerli perché, ripeto, dando un potere discrezionale al soggetto che autorizza, determina una condizione di incertezza e, quindi, piuttosto che risolvere un problema lo aggraviamo.

Ritengo opportuno che i colleghi ritirino l'emendamento; altrimenti, per quanto mi riguarda, voterò contro.

FALCONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo solo per un chiarimento. L'emendamento 3.2 non vuol essere una deroga ad una regolamentazione, bensì una agevolazione per chi vuole investire. Definiamo un campo, ma mettiamo gli imprenditori nelle condizioni di effettuare, in maniera più veloce e più chiara, anche delle forme di accesso a questa attività imprenditoriale.

Però, atteso che il Governo ha parzialmente modificato il parere sull'emendamento, mi permetto di chiedere, ove possibile, di soprassedere temporaneamente per formulare un subemendamento che tranquillizzi il Partito Democratico, un subemendamento teso eventualmente a carcerare qualche parte relativamente alle riserve, evitando di creare allarmismi in qualche parte di questo Parlamento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'emendamento 3.2 è accantonato momentaneamente in attesa di una sua riscrittura.

Si passa all'emendamento 3.4, a firma del Governo.

MANCUSO. Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. La richiesta non è appoggiata a termini di Regolamento.

Onorevoli colleghi, ho spiegato che se non si tiene pressato il pulsante, il voto sparisce. Bisogna tenerlo schiacciato, non è più come una volta.

Il parere della Commissione sull'emendamento 3.4?

CAPUTO, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.4. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento 3.3.

Verifica del numero legale

MANCUSO. Chiedo la verifica del numero legale.

(Si associano alla richiesta gli onorevoli Corona, D'Asero, Limoli, Marziano e Panarello)

PRESIDENTE. Essendo la richiesta appoggiata a termini di Regolamento, invito gli onorevoli deputati a registrare la loro presenza con la scheda di votazione. Chiarisco le modalità di registrazione: il deputato può pigiare qualunque tasto.

Dichiaro aperta la verifica.

(Si procede alla verifica)

Sono presenti: Adamo, Apprendi, Arena, Bufardeci, Calanducci, Caronia, Cintola, Cracolici, D'Agostino, De Benedictis, Digiaco, Faraone, Federico, Ferrara, Fiorenza, Galvagno, Leanza Nicola, Lentini, Lo Giudice, Lupo, Marrocco, Marziano, Mattarella, Minardo, Mineo, Oddo, Panarello, Panepinto, Picciolo, Raia, Ruggirello, Savona, Scilla, Speciale, Termine, Vitrano.

Richiedenti e votanti: Corona, D'Asero, Limoli, Mancuso.

Richiedenti non votanti: Marziano, Panarello.

Sono in congedo: Beninati, Bosco, Colianni, Cordaro, Fagone, Forzese, Gianni, Marinello, Marinese, Rinaldi e Scoma.

Dichiaro chiusa la verifica.

Risultato della verifica

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della verifica del numero legale:

Presenti..... 41

L'Assemblea è in numero legale.

Riprende il seguito dell'esame del disegno di legge n. 337/A

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.3. Il parere della Commissione?

CAPUTO, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

L'articolo 3 con l'emendamento 3.2 è momentaneamente accantonato.

Ci ritorneremo poi, onorevole Falcone, quando sarete pronti.

Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:

«Articolo 4
Criteri e limiti dell'attività agrituristica

1. Le attività agrituristiche devono essere esercitate in rapporto di connessione con l'attività agricola che, in ogni caso deve rimanere prevalente. I limiti e i parametri di cui al presente articolo sono riferiti alla singola azienda agrituristica. Si considerano agricole anche le forme di utilizzo dei terreni per le quali è prevista una compensazione finanziaria da parte dell'Unione europea, nell'ambito della P.A.C., fermo restando l'obbligo della sussistenza dell'impresa agricola. Con riferimento al latte fresco proveniente da animali allevati in azienda, l'eventuale utilizzo dello stesso per finalità agrituristiche, è equiparato alla vendita diretta, fermo restando il rispetto della normativa in materia di quota latte.

2. Ai fini della valutazione sulla prevalenza dell'attività agricola, è considerato il rapporto fra il tempo di lavoro necessario per lo svolgimento della stessa e quello complessivamente assorbito dalle attività agrituristiche. I relativi criteri di calcolo sono determinati dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, previo parere del Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 15, il quale tiene conto anche dei fabbisogni di lavoro necessari per la gestione dei terreni secondo gli usi previsti dalla P.A.C. nonché delle superfici destinate a bosco e/o soggette a vincoli ambientali e paesaggistici.

3. L'attività di ospitalità non può superare complessivamente il limite massimo di centoventi posti, al cui raggiungimento possono concorrere diverse tipologie ricettive, scelte in base alle caratteristiche dell'azienda. In particolare, l'operatore agrituristico è tenuto a rispettare i seguenti limiti, fermo restando comunque il limite massimo complessivo: cinquantacinque posti letto in camere; trenta piazzole destinate a un numero massimo di persone per piazzola pari a quattro per l'agricampeggio; venticinque posti letto in strutture prefabbricate conformi a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2. L'attività di somministrazione di alimenti non può eccedere centosessanta pasti giornalieri. Esclusivamente nelle aziende agrituristiche che dispongono di servizi di ospitalità, il numero di pasti giornalieri può essere elevato a duecentoquaranta, a condizione che sia presente un locale adibito alla somministrazione di pasti riservato ai soli ospiti residenti.

4. Le iniziative promozionali e le degustazioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), non possono eccedere il numero di venti per anno solare e per singola azienda agrituristica. Ogni iniziativa o degustazione non può essere rivolta a più di ottanta persone per giorno.

5. L'attività agricola si considera comunque prevalente, quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti e l'azienda dispone di almeno due ettari di superficie agricola utilizzata.

6. La somministrazione di pasti e bevande è effettuata nel rispetto dei seguenti criteri:

a) l'azienda che somministra pasti e bevande deve apportare una quota di prodotto proprio, calcolata in termini di valore, non inferiore alle seguenti percentuali:

1) dieci per cento del totale degli alimenti utilizzati giornalmente, nel caso in cui la superficie agricola utilizzata sia esclusivamente destinata a colture arboree;

2) quindici per cento del totale degli alimenti utilizzati giornalmente, se l'impresa agricola non è ad indirizzo zootecnico e non ricade nella fattispecie di cui al punto 1;

3) venticinque per cento del totale degli alimenti utilizzati giornalmente se l'impresa agricola è ad indirizzo zootecnico specializzato o misto;

b) un'ulteriore quota di prodotti deve giungere da aziende localizzate in ambito regionale, che impieghino materie prime provenienti da aziende agricole siciliane;

c) le quote di cui alle lettere a) e b) devono considerarsi flessibili fino al raggiungimento complessivo di una soglia non inferiore al settanta per cento, calcolato in termini di valore dei prodotti impiegati giornalmente nella somministrazione dei pasti e delle bevande, fermo restando l'obbligo delle quote minime di prodotto proprio di cui alla precedente lettera a). Tali quote devono comprendere obbligatoriamente le seguenti tipologie di prodotti: olio extravergine di oliva, vino, formaggi, ortaggi, carni, pane, frutta.

d) la parte rimanente dei prodotti impiegati nella somministrazione deve preferibilmente provenire da artigiani alimentari e, comunque, riferirsi a produzioni agricole regionali e ittiche locali. Fanno eccezione le bevande, con esclusione del vino;

e) i menù proposti devono essere, in ogni caso, coerenti con le tradizioni gastronomiche proprie del comprensorio rurale in cui è situata l'azienda agrituristica;

f) qualora per cause di forza maggiore, accertate dall'Amministrazione pubblica competente, non sia possibile rispettare i limiti di cui alla lettera c), è data comunicazione al comune in cui ha sede l'azienda agrituristica. Il comune, verificato il fatto, autorizza una deroga temporanea a tali limiti non superiore a centoventi giorni.

7. Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 3 dell'articolo 2, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività e con le risorse agricole aziendali, nonché con le attività volte alla conoscenza del patrimonio storico ambientale e culturale delle aree rurali ove ricade l'azienda agrituristica. Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza, possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può, pertanto, dare luogo ad autonomo corrispettivo».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dal Governo:

emendamento 3.4:

«Al comma 2 sostituire le parole “Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste” con “Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari”»;

emendamento 4.2:

Al comma 6 sono apportate le seguenti modifiche:

«La lettera a), punti 1, 2 e 3, è soppressa;

alla lettera c), la lettera “a)” e le parole “fermo restando l’obbligo delle quote minime di prodotto proprio di cui alla precedente lettera a)” sono soppresse; *le parole “Tali quote” sono sostituite dalle parole “Tale quota”»;*

- dagli onorevoli Oddo, De Benedictis, Apprendi e Di Guardo:

emendamento 4.1:

«Al comma 3, dopo le parole, “limite massimo complessivo:” *sostituire “cinquantacinque” con “trentacinque”»;*

- dagli onorevoli Corona, Leontini e Torregrossa:

emendamento 4.3:

«Al comma 6 dopo le parole “criteri” *aggiungere “e dei requisiti igienico-sanitari e della legislazione vigente che regola il settore dell’accoglienza turistica e dei pubblici esercizi”;*

Al comma 6, lettera e) dopo “agrituristica” aggiungere “e la somministrazione dei pasti non può essere più del doppio dei posti letto e riservata ai soli clienti che soggiornano in azienda ed a loro eventuali ospiti”»;

emendamento 4.4:

«Alla lettera d) *sopprimere la parola “ittiche”»;*

emendamento 4.5:

«Alla lettera f) *sostituire la parola “centoventi” con “trenta”».*

PRESIDENTE. Si passa all’emendamento 3.4. Il parere della Commissione?

CAPUTO, *presidente della Commissione.* Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E’ approvato)

Si passa all’emendamento 4.1.

ODDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ODDO. Signor Presidente, noi abbiamo un’idea diversa da quella che, evidentemente, è stata affrontata nella Commissione competente o comunque in relazione a quanto proposto dal soggetto che ha, sostanzialmente, preso l’iniziativa nel presentare il disegno di legge.

Infatti, o noi decidiamo una buona volta di investire per quanto concerne la ricomposizione fondiaria in Sicilia e, allora, mettiamo decine e decine o centinaia di milioni di euro e riusciamo a ricomporre, da questo punto di vista, anche il cosiddetto fondo agricolo, oppure dobbiamo tenere conto che in questa nostra realtà ci sono dei piccoli e medi imprenditori agricoli a cui non possiamo assolutamente chiedere, se dobbiamo veramente fare una legge che risponda alla realtà siciliana, di attestarsi addirittura ad un limite minimo di 55 posti letto.

O noi non abbiamo idea di come realmente siamo combinati, per quanto concerne la cosiddetta proprietà agricola, oppure stiamo decidendo di fare fuori, anche da questo punto di vista, il piccolo e medio imprenditore agricolo. E' ovvio che per avere un minimo di 55 posti letto non c'è bisogno di fare funzionare un autocad o qualche altra cosa che utilizzano gli ingegneri o architetti per capire che si parla già di un volume di un certo tipo.

Ora, Assessore, capisco bene che pensiamo in grande, ed è giusto che sia così, ma in questo caso mi pare assolutamente irragionevole non permettere a coloro che hanno, invece, una piccola e media proprietà agricola - e le nostre realtà sono piene di piccoli bagli, di realtà interessantissime, addirittura facciamo a volte degli studi particolari come assessorato - di attestarsi ad un minimo di 35, che mi pare ragionevole; tanto il limite massimo in questo modo comunque non sarebbe in discussione. Quindi, mi permetto di suggerire di essere un po' più aderenti alla realtà e di non fare voli pindarici che non vanno incontro, invece, alle nostre realtà agricole.

BUFARDECI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei richiamare l'attenzione sia dell'onorevole Oddo che dei colleghi tutti per precisare che, innanzitutto, il limite dei 55 posti è un limite massimo, non è un limite minimo; altrimenti i numeri sarebbero assolutamente esorbitanti.

Intanto, la prima precisazione è questa: il limite di 55 posti è un limite massimo.

Operata, però, questa precisazione, vorrei dire sia all'onorevole Oddo sia ai colleghi che hanno presentato emendamenti all'articolo in questione - sia nel senso di ridurre i posti da 55, sempre nel limite massimo, a 35 per quanto riguarda i posti letto in camere sia, in altri casi, per portare ad una riduzione assoluta, addirittura da centoventi a trenta, a mio avviso snaturando completamente anche la possibilità dello svolgimento di un'attività - che l'attività, nella sua funzionalità, deve avere una sua dimensione. Se parliamo di un massimo di trenta posti, evidentemente, in sostanza andiamo a chiudere tutti gli agriturismi siciliani, li azzeriamo completamente in quanto trenta posti letto sono, a mio avviso, un numero assolutamente risibile.

Allora, per venire incontro anche alle esperienze ed ai censimenti che abbiamo sui numeri effettivi degli agriturismi in dotazione, ho presentato un subemendamento che riduce il numero massimo da centoventi a cento. Mi sembra un modo adeguato per venire incontro alle esigenze complessive mantenendo la funzionalità e l'attività che, altrimenti, verrebbe del tutto eliminata.

ODDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ODDO. Signor Presidente, Assessore, onorevoli colleghi, può darsi che io non riesca a leggere bene: «*L'attività di ospitalità non può superare complessivamente il limite massimo di 120 posti, al cui raggiungimento possono concorrere diverse tipologie ricettive scelte in base alle caratteristiche dell'azienda. In particolare, l'operatore agriturismo è tenuto a rispettare i seguenti limiti, fermo restando comunque il limite massimo complessivo:*»...Cinquantacinque posti letto in camera non è il limite massimo, è il minimo, scritto così; a meno che non si accantona momentaneamente l'emendamento per una riscrittura comprensibile del comma in questione.

Se questo comma dice che il numero complessivo massimo è centoventi posti, e poi, entrando nel merito, dice di partire comunque da 55 posti, a me non sembra il limite massimo, Assessore.

La invito, pertanto, a raccogliere l'invito di accantonarlo un minuto per approfondire meglio la questione.

BUFARDECI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Signor Presidente, se anche la Presidenza ritiene che la scrittura dell'articolo possa generare dei dubbi, non ho alcun problema che si accantoni per riscriverlo. Però, se mi è permesso, in questo momento, come interpretazione autentica del pensiero dei presentatori di questo disegno di legge, e quindi del Governo, è assolutamente pacifico che il limite massimo è centoventi e che all'interno delle varie tipologie che possono costituire i *centoventi massimo*, il massimo dei posti letto in camera è 55.

A mio avviso è chiaro. Se così non è, qualora la Presidenza ritenesse che questa lettura sia dubbia, non ho difficoltà a che l'emendamento sia accantonato e la stessa Presidenza potrà riscriverlo in maniera aderente a quanto ho voluto precisare ulteriormente, anche alla luce del subemendamento da me poc'anzi presentato che riduce i posti da centoventi a cento.

PRESIDENTE. Assessore, vediamo se riusciamo ad ottenere questo risultato accantonando il comma 3 dell'articolo 4 con i relativi emendamenti.

Non sorgendo osservazioni, resta così stabilito.

Si passa all'emendamento 4.3. Il parere della Commissione?

CAPUTO, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

BUFARDECI, *assessore per le risorse agricole e alimentari*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche in questo caso abbiamo determinato un numero di posti proporzionale al numero dei posti letto, nell'emendamento invece si fa una proporzione del doppio: «*e la somministrazione dei pasti non può essere più del doppio dei posti letto e riservata ai soli clienti che soggiornano in aziende ed a loro eventuali ospiti*». Credo che anche in questo caso ci sia una complicazione; viceversa noi abbiamo pensato nella dizione dell'articolo, e non siamo molto distanti, che in maniera più snella ci siano 240 posti nel caso di presenti in albergo e 160 nel caso che non vi siano ospiti.

Mi sembra che così non siamo distanti. Quindi, invito l'onorevole Corona a ritirare il suo emendamento perché sostanzialmente non modifica, ma complica.

CORONA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORONA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ribadire un concetto: stiamo facendo una legge per regolare questo settore e per fare chiarezza.

Innanzitutto, non posso ritirare l'emendamento in relazione alla prima parte, e cioè ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla legislazione vigente, perché siccome si tratta di aziende agrituristiche che fanno sia accoglienza che ospitalità sul piano della somministrazione di alimenti, dobbiamo tutelare la salute dei cittadini e soprattutto la sicurezza di chi ci dorme, perché in provincia di Messina due anni fa c'è stato un incendio in un'azienda agrituristica con tanti morti perché mancavano tali requisiti.

Andiamo al secondo punto, relativo alla somministrazione di alimenti.

Ho proposto, insieme ai colleghi, di potere somministrare pasti per un numero doppio dei posti letto, cioè se i posti letto sono al massimo 55, come dice l'Assessore, sostanzialmente ci può essere, a latere, un ristorante che serve a quei 55 clienti centodieci pasti. Altrimenti subiamo quello che oggi il settore dell'accoglienza e della somministrazione degli alimenti denuncia da tanto tempo come una sorta di concorrenza sleale da parte di queste strutture che diventano poi alberghi e ristoranti nei quali si tengono addirittura banchetti nuziali e si servono le aragoste, secondo quanto mi risulta.

Se dobbiamo valorizzare l'azienda agricola, il godimento dei paesaggi e dei prodotti tipici, dobbiamo certamente spingere questi operatori economici del settore agricolo a mantenere sempre l'attività prevalente, che è quella di imprenditore agricolo, e poi, per incrementare i flussi economici di quella azienda, ad esercitare anche questo tipo di attività.

Poi, mi consenta Assessore, nell'emendamento 4.5 si fa riferimento alla sostituzione della parola "centoventi" con "trenta", non si parla di posti letto, bensì ci si riferisce soltanto ad una deroga che le amministrazioni comunali possono fare nel caso in cui quella azienda non sia nelle condizioni di poter fornire i prodotti tipici, così come è previsto nella legge. Per cui se stabiliamo che un'azienda agrituristica ha una deroga per centoventi giorni significa che, per quattro mesi, quella azienda potrà anche superare i limiti, gli steccati che stiamo cercando di mettere. Quindi, non è riferito ai posti letto, ma solo alla deroga per casi di calamità o di improduttività dell'azienda che non produce latte, formaggi eccetera.

Vorrei precisare che questi sono due contributi al fine di fare chiarezza e di stabilire che le aziende agrituristiche che fanno accoglienza e somministrazione devono essere limitate così come prevede il disegno di legge.

DE BENEDICTIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BENEDICTIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, già con questo comma 6 ci stiamo inventando che il Parlamento siciliano può regolare le leggi dell'economia e del mercato dicendo quanti prodotti, quale percentuale di quel tipo di prodotto debba essere somministrata in quel tipo di ristorante, se viene somministrata, da quali territori possa provenire, di che natura debba essere la carne. Tutte cose che possono andare bene in un comizio, ma non c'è uno strumento possibile che le possa regolamentare e controllare.

Quindi, già ci stiamo prendendo la nostra dose di comizianti, di soddisfazione da comizianti facendo riferimento, con tutte queste lettere del comma 6, a cose che sono assolutamente aleatorie, non controllabili e che, se lo fossero, probabilmente sarebbero anche incostituzionali. Infatti, non è immaginabile che noi fissiamo quale deve essere, oggi e per sempre, il tipo di risposta e di offerta che un commerciante deve erogare in funzione di un andamento del mercato che può cambiare.

Oggi c'è la moda di questo tipo di cucina, domani cambia la tendenza culturale, si arricchisce, si può modificare, e noi stabiliamo per legge che cosa deve essere somministrato, quali ingredienti e quali tipi di carne, di pesce, di olio. Insomma, credo che siamo al ridicolo.

Oltretutto, se questa è un'attività economica, lasciamo semmai a chi la gestisce la possibilità di trovare le condizioni per attrarre i clienti e, se il mercato o le condizioni del contesto culturale lo richiederanno, saprà offrire i prodotti più genuini, più legati alla terra, i pasti più giusti.

Ma, stabilire addirittura che cosa devono contenere i menù, che la gastronomia deve fare riferimento alle tradizioni del posto per legge, mi sembra una cosa che supera il senso del ridicolo.

In più, l'emendamento 4.3 che stiamo esaminando, nella seconda parte prevede una cosa semplicemente buffa perché noi stabiliamo che, se ci sono 50 posti letto, ci devono essere 50 pasti.

Ora, che i pasti siano l'unità di misura da utilizzare, è detto da persone che non hanno idea di quello di cui stanno parlando, perché il numero di pasti è in funzione della capacità di smaltimento e

di alternanza, quindi, nei posti a sedere, nei coperti, non è in alcun modo un indice lontanamente possibile per raggiungere la finalità che il presentatore dell'emendamento propone.

Inoltre, come possiamo pensare di legare la quantità dei pasti da erogare, e cioè la modalità con la quale si deve economizzare l'offerta da parte del gestore, svincolandola dalle economie del contesto e, quindi, dal numero di pasti che può raggiungere quella economia?

L'albergatore o il ristoratore eroga quel numero di pasti che non può andare sotto una soglia minima, perché ci sono dei costi di gestione della struttura di ristorazione, e noi non possiamo stabilire per legge che non ne potrà fornire più di tanti, pretendendo di imporre per norma una cosa che è assolutamente contraria alle leggi di mercato, in una legge che si propone la finalità di promuovere una iniziativa di mercato e, per di più, attraverso un parametro che è quello del pasto, che nulla ha a che fare con alcuno strumento di governo di questo tipo di materia.

Pertanto, ritengo che si tratta di un emendamento che dovrebbe essere ritirato e, in ogni caso, invito il Governo a pronunciarsi in maniera contraria su di esso.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

APPRENDI, *vicepresidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per la prima parte siamo assolutamente d'accordo. Invece, per quanto riguarda la seconda parte, su cui il Governo ha già annunciato un subemendamento, onorevole De Benedictis, intervengo soltanto per chiarire il criterio - perché questa voce ritorna poi anche in altre parti - che la Commissione ha seguito rispetto alla limitazione dei pasti.

In questo momento di grande conflitto che riguarda il turismo rurale, che riguarda i banchetti, che riguarda l'agriturismo, si vuole accentuare la qualità, si vuole accentuare quello che è il contenuto di un agriturismo. Se è il mercato a decidere, allora non distinguiamo più agriturismo, turismo rurale o sale e banchetti. E' inconcepibile che quello che si chiama agriturismo possa servire le aragoste, i ricci di mare, piuttosto che il prodotto del territorio.

Non siamo assolutamente d'accordo su questa posizione e ci rimettiamo all'Aula.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, considerato che si tratta di una legge di settore che andrà a regolamentare una materia molto importante per la nostra economia, rischiamo di fare un pasticcio.

Sarebbe stato più utile, onorevole Caputo, anche per il buon andamento dei lavori, che questo dibattito interessantissimo si fosse svolto in modo più approfondito in Commissione.

L'intero articolo 4, con i relativi emendamenti, è accantonato in attesa di un approfondimento, senza il quale si potrebbe snaturare l'intera norma.

Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:

«Articolo 5.

Norme igienico-sanitarie e di sicurezza

1. Gli immobili, le attrezzature, gli spazi aperti e i servizi destinati alle attività agrituristiche devono possedere i requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni, dai regolamenti edilizi e d'igiene per i locali di abitazione nonché dal decreto di cui al comma 10.

2. Nella valutazione dei requisiti strutturali e igienico-sanitari si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, nonché delle capacità fisiche dell'attività esercitata. In particolare è consentito derogare ai limiti di altezza e volume dei locali in rapporto alle superfici aero-illuminanti previsti dalle norme vigenti, purché vengano garantite le condizioni

minime strutturali ed igienico-sanitarie, ritenute sufficienti in sede di accertamento da parte della competente autorità sanitaria, in coerenza con il decreto di cui al comma 10.

3. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, nonché alle disposizioni del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193.

4. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari tiene conto, anche ai fini della semplificazione delle procedure di autocontrollo igienico-sanitario, della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri, consentendo l'uso polifunzionale della cucina, mediante separazione temporale delle fasi, per la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti aziendali.

5. Ai fini dell'idoneità dei locali, cucina compresa, alla preparazione e somministrazione di pasti per un numero di coperti non superiore a dieci e per la degustazione di prodotti aziendali, è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e d'igiene per i locali ad uso abitativo. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193. Nel caso di somministrazione di pasti in un numero massimo di dieci, per la loro preparazione è autorizzato l'uso della cucina domestica.

6. Per l'attività agrituristica di alloggio nei limiti di dieci posti letto, ai fini dell'idoneità dei locali è sufficiente il requisito di abitabilità.

7. Le aziende agrituristiche che effettuano il servizio di ospitalità in camera o in appartamenti, devono essere dotate di almeno un servizio igienico ogni quattro persone. Nel caso di ospitalità in agriturismo, la dotazione minima è determinata in un servizio igienico sanitario e in un locale doccia ogni otto persone e in un servizio di lavanderia ogni dodici persone.

8. Può essere consentito il congelamento degli alimenti destinati al consumo da parte degli ospiti, previa autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche nonché del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 10. Qualora l'azienda agrituristica sia autorizzata ad effettuare il servizio di preparazione e somministrazione di pasti, può essere consentita la macellazione in azienda degli animali allevati nella stessa, nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti. A tal fine, non sono considerati allevati in azienda gli animali già svezziati, acquistati da terzi per la successiva fase d'ingrasso.

9. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate di proprietà privata ad uso collettivo e riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b) e d). Si applica quanto previsto dall'Accordo Stato - Regioni e Province Autonome del 16 gennaio 2003 sulla disciplina interregionale delle piscine, approvato dalla Conferenza dei Presidenti in data 16 dicembre 2004.

10. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i competenti dipartimenti degli Assessorati regionali della sanità e dell'agricoltura e delle foreste emanano un decreto interassessoriale di regolamentazione delle disposizioni recate dal presente articolo. Il decreto è emanato sentito il Comitato tecnico regionale per l'agriturismo di cui all'articolo 15. In particolare il decreto:

a) definisce i requisiti di cui al comma 1;

b) individua le superfici minime e le caratteristiche delle piazzole, dei percorsi, dei parcheggi e dei servizi degli agricompi;

c) disciplina l'attività di congelamento degli alimenti destinati al consumo, di cui al comma 8;

d) regola l'attività di macellazione di cui al comma 8, con particolare riferimento alla quantità di animali che possono essere macellati, alle caratteristiche dei locali di macellazione, all'attività di preparazione e somministrazione e le modalità di lavorazione in azienda di tutte le carni macellate, anche all'esterno dell'azienda, nel rispetto delle normative vigenti.

11. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio delle attività agrituristiche, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere assicurata anche con opere provvisorie. Il numero delle stanze accessibili ai soggetti diversamente abili, tenuto conto delle caratteristiche delle strutture aziendali destinate all'attività agriturbistica, può essere ridotto a uno.»

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dal Governo:

emendamento 5.2:

«Al comma 6 dopo la parola “abitabilità” aggiungere “rilasciato a seguito di valutazione dell’Azienda sanitaria provinciale competente per territorio che valuterà la sanità e l’idoneità degli ambienti proposti in coerenza con la struttura e la storicità dell’immobile”.»;

emendamento 5.1:

«Al comma 10 sostituire le parole “Assessorato regionale della sanità” con “Assessorato regionale della salute”»;

emendamento 3.4:

«Al comma 10 sostituire le parole “ dell’agricoltura e delle foreste” con “delle risorse agricole e alimentari”»;

- dagli onorevoli Corona, Leontini e Torregrossa:

emendamento 5.3:

«Al comma 11 sostituire la parola “uno” con “il 10 per cento dei posti letto”».

Si passa all'emendamento 5.2.

Verifica del numero legale

MANCUSO. Chiedo la verifica del numero legale.

(Si associano alla richiesta gli onorevoli Caputo, Corona, Falcone, Limoli e Vinciullo)

PRESIDENTE. Essendo la richiesta appoggiata a termini di Regolamento, invito gli onorevoli deputati a registrare la loro presenza con la scheda di votazione. Chiarisco le modalità di registrazione: il deputato può pigiare qualunque tasto.

Dichiaro aperta la verifica.

(Si procede alla verifica)

Sono presenti: Adamo, Apprendi, Arena, Bufardeci, Cintola, Cracolici, D'Agostino, De Benedictis, Di Benedetto, Digiaco, Di Guardo, Greco, Gucciardi, Incardona, Laccoto, Lentini, Lo Giudice, Lupo, Marrocco, Marziano, Minardo, Nicotra, Oddo, Panarello, Picciolo, Raia, Ruggirello, Scammacca, Scilla, Speciale, Vitrano.

Richiedenti e votanti: Caputo, Corona, Falcone, Limoli, Mancuso, Vinciullo.

Sono in congedo: Beninati, Bosco, Colianni, Cordaro, Fagone, Forzese, Gianni, Marinello, Marinese, Rinaldi e Scoma.

Dichiaro chiusa la verifica.

Risultato della verifica

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della verifica del numero legale:

Presenti 38

L'Assemblea non è in numero legale.

Onorevoli colleghi, sospendo la seduta avvertendo che riprenderà fra un'ora.

Presidenza del Vicepresidente Formica

(La seduta, sospesa alle ore 18.37, è ripresa alle ore 19.43)

La seduta è ripresa.

Congedo

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Mineo ha chiesto congedo per la seduta odierna.

L'Assemblea ne prende atto.

Sull'ordine dei lavori

MANCUSO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO. Signor Presidente, mi rivolgo alla Presidenza che ha condotto i lavori d'Aula fino ad oggi con lo stile del buon padre di famiglia, e mi rifaccio anche ai numerosi interventi svolti in vari anni dai colleghi del Partito Democratico.

Quando il Parlamento è tenuto, secondo quanto previsto dal Regolamento interno, a dichiararsi in voto, la Presidenza deve vigilare sugli atteggiamenti puerili di parlamentari che non rispettano né la Presidenza né il Parlamento.

Invito la Presidenza ad attivarsi perché il metodo che avete stabilito, quello della presenza del deputato al banco, con il voto che deve essere personale, pigiando il tasto, non funziona.

Non è un metodo che porta al risultato. Dovete trovare un altro metodo perché questo non va e la responsabilità, certamente, non è dei colleghi parlamentari ma della Presidenza che deve fare rispettare i parlamentari che vengono qui la sera a lavorare.

Invito, quindi, la Presidenza a vigilare attentamente per il rispetto del Regolamento interno, così come hanno richiamato per anni i colleghi che hanno preceduto questo mio richiamo sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevole Mancuso, la Presidenza ha fatto attivare questo nuovo sistema che consente di identificare l'assegnazione dei posti.

E' un sistema che è stato da poco messo in funzione, aspettiamo di vederlo rodato. Dopodiché, insieme all'aiuto degli assistenti parlamentari, ma anche alla collaborazione che la Presidenza richiederà ai Questori e ai Segretari, faremo in modo che il sistema corrisponda totalmente alle finalità per cui è stato adottato.

ROMANO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO. Signor Presidente, vale certamente quel che ha detto l'onorevole Mancuso e vale pure - al riguardo ho richiamato gli Uffici ma richiamo anche lei - per me perché io ero in Aula, ho votato e non risulso nell'elenco dei "buoni" ma in quello dei "cattivi", così come altri colleghi che erano in Aula. Pertanto, pregherei di prendere atto che, probabilmente, se si sfiora il tasto si annulla il voto. Io ero presente al voto e pure l'onorevole Musotto.

E' un problema tecnico, non è una rivendicazione. Forse esiste un problema nel sistema o forse bisogna tenere premuto il tasto per trentadue secondi, ditecelo, perché incolleremo il dito lì sopra. Comunque, esiste un problema.

Invito, quindi, la Presidenza ad accertare il funzionamento del sistema, fermo restando che la verifica che suggerisce l'onorevole Mancuso è una verifica etica e morale che serve al comportamento e agli atti di questa Amministrazione.

PRESIDENTE. Onorevole Romano, la Presidenza ha già chiarito che bisogna tenere premuto il pulsante fino a quando il Presidente dichiara chiusa la votazione. Quindi, possono essere anche cinque secondi. E' un sistema nuovo che bisogna verificare; se non funziona lo verificheremo.

Ribadisco a tutti gli onorevoli colleghi che bisogna tenere premuto il tasto fino a quando la Presidenza dichiara chiusa la votazione.

Per il rinvio in Commissione del disegno di legge n. 337/A

CRACOLICI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRACOLICI. Signor Presidente, premesso che considererei come soluzione del problema posto dai colleghi che i deputati fossero presenti in Aula in numero tale da evitare che, se ad uno non

funziona il tasto, venga a mancare il numero legale. Il problema c'è: è che manca in Aula oltre la metà dei deputati.

Signor Presidente, nel corso dell'esame del disegno di legge sull'agriturismo - credo che abbiamo sospeso l'articolo 3 e l'articolo 4 non è stato ancora del tutto esaminato -, abbiamo verificato che ci sono alcuni problemi persino ad avere certezza se una parola rappresenta il massimale o il minimale.

Esistono incertezze anche sul piano dell'interpretazione tra di noi; figuriamoci cosa sarebbe, fuori da questo Parlamento, l'interpretazione di questa legge.

Suggerirei, pertanto, di rinviare il testo in Commissione per consentire un lavoro di maggiore specificazione e, probabilmente, anche di maggiore snellimento evitando di prevedere l'olio d'oliva da usare per le aziende di agriturismo. Diventa imbarazzante se l'aceto balsamico, poiché arriva da Modena, è considerato alimento prodotto fuori dal territorio regionale.

Suggerirei, ripeto, di rinviare il testo in Commissione affinché la stessa aiuti l'Aula con una procedura di snellimento del testo in maniera tale da consentirne l'esame, la prossima settimana, in maniera più spedita.

VINCIULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCIULLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo è quasi del tutto assente. E' chiaro che per discutere su un disegno di legge occorre la presenza dell'Assessore competente.

Mi sembra di capire che l'Assessore non c'è, quindi è naturale che non possiamo andare oltre, non è possibile affrontare la discussione di questo disegno di legge. Ma mi sembra di capire, con il dovuto rispetto nei confronti del Presidente della terza Commissione, che questo disegno di legge è poco chiaro e merita ulteriori approfondimenti.

Condividevo poco fa quanto dichiarato dall'onorevole Oddo: non si riusciva a capire se il numero 'cinquanta' fosse il minimo o il massimo e, se non lo comprende il legislatore, pensate che problema sarà per coloro che un giorno dovranno applicare questa legge.

Quindi, l'invito che rivolgo è quello di rinviare il disegno di legge in Commissione per rivederne il testo, per prestarvi maggiore attenzione e di essere meno veloci nell'esitare per l'Aula un disegno di legge che è di fondamentale importanza per lo sviluppo del turismo in Sicilia.

Vorrei anche evidenziare alla Presidenza un altro problema, ormai diventato cronico ed insopportabile per questa Aula: la mancata risposta degli assessori alle nostre interrogazioni.

Io ho presentato oltre cento interrogazioni e avrò avuto otto o nove risposte.

Se il Governo non ha questa sensibilità nei confronti dei deputati, credo che la Presidenza dell'Assemblea debba impegnarsi maggiormente per far sì che il rispetto dovuto dal Governo alla Istituzione parlamentare, che non fa solo leggi ma presenta anche atti ispettivi, possa diventare un fatto costante di questo Parlamento.

E' una abitudine che riscontriamo soltanto in Sicilia. In altri Parlamenti, in altri consigli regionali ciò non avviene e non è la prima volta, purtroppo, che devo intervenire su questo argomento. Spero sia l'ultimo! Volevo portare all'attenzione della Presidenza un problema che sta diventando insopportabile e che impedisce a noi deputati di svolgere fino in fondo il nostro compito.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per quanto riguarda la richiesta avanzata dal capogruppo del Partito Democratico, onorevole Cracolici, di rinvio in Commissione del disegno di legge n. 337/A, la metteremo in votazione.

Per quanto riguarda la questione del ritardo nelle risposte o l'assenza, addirittura, di risposta alle interrogazioni, ricordo che, oltre all'onorevole Vinciullo, diversi altri deputati hanno fatto rilevare, in passato e di recente, questa prassi non proprio convenevole.

La Presidenza si è attivata presso il Governo al fine di verificare con i nuovi dipartimenti, a seguito delle modifiche intervenute per legge nei vari assessorati, quali sono le interrogazioni afferenti al singolo dipartimento. Contestualmente si richiederà, ancora una volta, che si diano le risposte agli atti ispettivi dei parlamentari in tempi accettabili.

VINCIULLO. Attendiamo risposte ad interrogazioni che risalgono al 2008.

PRESIDENTE. Ne sono a conoscenza, onorevole Vinciullo.

Pongo in votazione la richiesta di rinvio del disegno di legge in Commissione posta dall'onorevole Cracolici. Il disegno di legge, peraltro, è di iniziativa parlamentare e il parere del Governo non può, in alcun modo, prevalere sul voto d'Aula.

Votazione della richiesta di rinvio del disegno di legge n. 337/A

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, pongo in votazione la richiesta di rinvio del disegno di legge n. 337/A in Commissione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvata)

Ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento interno

GALVAGNO. Chiedo di parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento interno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALVAGNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel 2006 è stato sottoscritto un accordo tra lo Stato italiano e il Governo degli Stati Uniti per il rientro in Italia della Venere di Morgantina e di quindici argenti. La Venere di Morgantina è esposta al Paul Getty Museum di New York e i quindici argenti del terzo secolo a.C., provenienti da Morgantina sono esposti a Los Angeles.

Questa mattina si è svolta una riunione al Ministero dei beni culturali alla presenza dell'assessore regionale per i beni culturali e per l'identità siciliana, avvocato Armao, e del direttore generale, dottor Carlo Resca, e si sono stabilite le date per il rientro di questo patrimonio: nel gennaio del 2011 rientrerà in Italia la Venere e il 15 febbraio di quest'anno rientreranno in Italia i quindici argenti del terzo secolo a.C..

E' successo un fatto gravissimo: è stato sottoscritto un accordo, a quanto mi risulta, per cui gli argenti non rientreranno subito ad Aidone e quindi a Morgantina, ma saranno esposti prima a Roma nei saloni del Palazzo Massimo, poi a Milano a Palazzo Reale e, subito dopo, andranno all'Expo di Shangai. Io mi chiedo se un evento così importante, che dovrebbe portare milioni di turisti in Sicilia, vada bruciato con due tappe in Italia e una all'estero. Che senso ha?

Pertanto, preannuncio un ordine del giorno che presenterò a norma del Regolamento ed invito il Governo ad intervenire nuovamente sulla questione per rivedere questo accordo, che considero un atto gravissimo nei confronti della Sicilia.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a martedì, 2 febbraio 2010, alle ore 17.00, con il seguente ordine del giorno:

I - Comunicazioni.

XV LEGISLATURA

136ª SEDUTA

27 Gennaio 2010

II - Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera d), e 153 del Regolamento interno, della mozione:

n. 174 - «Iniziative, anche a livello centrale, per fronteggiare la crisi del comparto agrumicolo siciliano».

LIMOLI - LEONTINI - TORREGROSSA - MANCUSO - D'ASERO - CAPUTO - CORONA -
BENINATI - CAMPAGNA - SCOMA - BOSCO - LEANZA E.

III - Discussione del disegno di legge:

«Norme per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio» (n. 459-386-209-394-404/A)

Relatore: on. Caronia

IV - votazione finale del disegno di legge:

«Istituzione delle Unità operative delle professioni sanitarie» (n. 151/A)

La seduta è tolta alle ore 20.00

DAL SERVIZIO RESOCONTI
il Direttore
dott.ssa Iolanda Caroselli

ALLEGATO:**Risposte scritte ad interrogazioni - Rubrica «Salute»**

CAPUTO. «Al Presidente della Regione e all'Assessore per la sanità, premesso che:

le nuove nomine dei direttori sanitari delle aziende sanitarie e delle ASP siciliane hanno suscitato l'interesse e le polemiche di molti soggetti, istituzionali e non, principalmente per i dubbi di regolarità per le modalità ed i criteri di scelta adottati;

da più parti, infatti, sono state sollevate polemiche in merito alla scelta di soggetti chiamati a ricoprire tali funzioni pur in assenza dei requisiti di legge;

considerato che in particolare, relativamente ai requisiti che devono possedere i direttori amministrativi, secondo quanto indicato dalla circolare n. 2868 del 9 dicembre 2008 diramata dall'Assessore regionale per la sanità, è precisato che le funzioni dirigenziali, oltre ad essere state effettivamente svolte, presuppongono in chi l'abbia espletata la qualifica di dirigente e non di altra qualifica come ad esempio quella di funzionario amministrativo;

ritenuto che:

la circolare di cui sopra e i precedenti giurisprudenziali in materia concordano nel precisare in maniera non equivoca che le funzioni dirigenziali devono essere svolte da chi ha la qualifica di 'dirigente';

si apprende che, tra i tanti, uno dei direttori nominati (ASP di Trapani) non risulta essere in possesso della funzione di 'dirigente', in quanto trattasi di funzionario amministrativo;
per sapere quali provvedimenti ritengano opportuno adottare:

al fine di verificare la presenza dei requisiti richiesti dai provvedimenti amministrativi e legislativi in merito alla nomina dei nuovi direttori generali delle nuove aziende sanitarie e ASP;

per la verifica circa la sussistenza, in capo al nuovo direttore dell'ASP di Trapani, del possesso dei requisiti previsti». (768)

Risposta. - «In ordine alla interrogazione di cui all'oggetto con la quale l'On.le Caputo chiede notizie sulla nomina del direttore generale dell'ASP di Trapani, si rappresenta quanto segue.

Per ciò che concerne la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie provinciali e delle aziende ospedaliere, in via generale, si fa presente che la Segreteria tecnica dell'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore regionale per la sanità ha acquisito le dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa dai soggetti i cui nominativi sono stati apprezzati nella seduta della Giunta regionale del 18 agosto 2009 ai fini della successiva nomina a direttore generale delle Aziende del Servizio sanitario regionale.

Si precisa che le dichiarazioni sostitutive di cui sopra sono state rese dai soggetti interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e, cioè sotto la personale responsabilità dei soggetti dichiaranti e nella consapevolezza degli stessi relativamente alle responsabilità e alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.

Si evidenzia altresì che la Segreteria tecnica di questo Ufficio di Gabinetto ha poi provveduto a trasmettere, per il successivo iter di competenza, le predette dichiarazioni sostitutive alla Segreteria Generale della Presidenza della Regione con nota prot. n. 9262 del 20 agosto 2009, laddove è espressamente affermato che la medesima Segreteria “ha proceduto a riscontrare la ricorrenza, nelle dichiarazioni rese dai soggetti nominandi, di tutti requisiti richiesti per ricoprire l’incarico, nonché la ricorrenza di tutte le necessarie dichiarazioni relative alle incompatibilità e ai limiti all’assunzione dei medesimi incarichi”; nella predetta nota n. 9262/2009 si è altresì specificato che la Segreteria tecnica dell’Ufficio di gabinetto avrebbe proceduto per tutti i soggetti nominati Direttori Generali ad acquisire la documentazione comprovante i requisiti e le dichiarazioni rese, al fine di accertare compiutamente la ricorrenza di quanto attestato dagli interessati.

In particolare, per ciò che concerne il dott. Fabrizio De Nicola (A.S.P. di Trapani), si evidenzia che lo stesso ha prodotto prima della nomina un certificato di servizio, datato 21 agosto 2009, dell’Istituto regionale per il credito alla Cooperazione (IRCAC) dal quale dipende, ove si attesta che l’attività dello stesso, nelle posizioni ivi elencate “è stata caratterizzata da un’esperienza dirigenziale amministrativa connotata da attività di gestione, controllo e coordinamento di risorse umane ed in esecuzione di specifici incarichi, di cura delle relazioni sindacali, nonché di rapporti esterni con l’Istituto e degli obiettivi programmatici dell’Ente”; viene altresì attestato che, “in relazione all’attività svolta dal 19.09.2000 presso l’Ufficio di Consulenza aziendale e successivamente presso l’Area di staff della Direzione generale il dott. De Nicola ha avuto la piena e completa responsabilità gestionale degli stessi Uffici con autonomia decisionale ed il solo obbligo di rapporto diretto con il Direttore Generale ed il Presidente”.

Il dott. De Nicola ha altresì prodotto un attestato di servizio, prot. n. 145257 del 4 settembre 2009, rilasciato dal Dipartimento regionale del personale della Presidenza della Regione siciliana, ove si certifica che il dott. De Nicola “ha svolto servizio, con funzioni di Dirigente esterno di terza fascia presso l’Ufficio di diretta collaborazione dell’assessore regionale destinato alla Presidenza dal 01/11/2004 al 17/07/2005 e di Coordinatore della Segreteria Tecnica nel medesimo Ufficio dal 18/07/2005 al 07/06/2006”.

A sostegno della nomina in esame si evidenzia che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con sentenza n. 242 del 26 marzo 2008, ha rilevato che “per accedere all’elenco di direttore generale delle UU.SS.LL.” – e quindi per l’eventuale nomina – “non risulta necessario il possesso di una formale qualifica dirigenziale, tanto meno apicale, nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblicistico o privatistico essendo sufficiente il requisito dell’esperienza almeno quinquennale di direzione (di per se non necessariamente dirigenziale) in soggetti e strutture che per la loro natura sostanziale (con determinate connotazioni) siano tali da configurare una posizione dirigenziale”. Principio quest’ultimo che, secondo il predetto Consesso, e contrariamente alle tesi sostenute nell’interrogazione in oggetto, trova conferma nella circostanza che il legislatore ha utilizzato il termine sostanziale “posizione” e non quello formale di “qualifica”.

L’Assessore
(dott. Massimo Russo)

BARBAGALLO. - «Al Presidente della Regione e all’Assessore per la sanità, premesso che:

non tutti i direttori generali nominati nelle nuove aziende sanitarie provinciali ed ospedaliere risultano essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge;

ad esempio, il dott. Fabrizio De Nicola non risulta essere in possesso della qualifica di dirigente, così come previsto dall'art. 3 bis del decreto legislativo n. 502/92, il quale stabilisce che, per essere nominato direttore generale, occorre avere 'svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture pubbliche o private di media o grande dimensione con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie';

il Consiglio di Stato ha precisato, a tal riguardo, che le funzioni dirigenziali debbono essere svolte possedendo la qualifica di dirigente, e non quella di funzionario amministrativo;

lo stesso certificato di servizio, firmato dall'avvocato Antonio Carullo, commissario dell'IRCAC (ente presso il quale il dott. De Nicola ha prestato servizio come funzionario), non convalida né la qualifica né la posizione dirigenziale, ma fa riferimento ad una generica 'esperienza dirigenziale';

premessi ancora che:

ad esempio, il dott. Salvatore Di Rosa è incompatibile poiché risulta dipendente dell'azienda ospedaliera 'Villa Sofia', nella quale è stato nominato direttore generale;

il comma 9 (ultimo capoverso) dell'art. 3 del decreto legislativo n. 502/92 prevede, in proposito, che la carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa, con l'unità sanitaria presso cui sono esercitate le funzioni;

il dott. Salvatore Di Rosa risulta inquadrato nel ruolo di dirigente di secondo livello presso l'ex Azienda AUSL n. 6 di Palermo, ma lo stesso risulta dipendente dell'azienda 'Villa Sofia', dove ha assunto le funzioni di primario a seguito di pubblico concorso e dove ha prestato servizio fino al 31 agosto 2009;

la normativa vigente in materia fa riferimento al rapporto di lavoro e non alla semplice appartenenza di ruolo ad un'azienda, proprio perché si vuole evitare che chi abbia svolto il ruolo di dipendente possa essere condizionato nello svolgimento delle funzioni di direttore generale;

la legge regionale n. 5 del 2009, all'art. 19, comma 2, stabilisce, inoltre, che 'ferme restando le cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, la carica di direttore generale di un'azienda è incompatibile con qualsiasi altro ruolo esercitato in strutture pubbliche del servizio sanitario regionale, soggette alla competenza dell'azienda medesima o di altre aziende del servizio sanitario regionale';

il dott. Giuseppe Calaciura è stato nominato direttore generale nella stessa azienda dalla quale è stato trasferito per mobilità dopo la proposta della sua nomina adottata dalla Giunta regionale;

il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 5 del 2009 va applicato anche in questo caso;

premessi, inoltre, che:

ulteriormente, per esempio, il dott. Nicola Baldari, non ha maturato l'anzianità dei 5 anni di posizione dirigenziale ai sensi dell'art. 3 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 502/92 poiché l'aspettativa per il mandato parlamentare nella fattispecie non può essere computata;

il dott. Nicola Baldari è stato direttore di struttura complessa dal 26 maggio al 25 giugno 2001 e in aspettativa per mandato parlamentare dal 25 luglio 2001 al 29 giugno 2006;

considerato che:

alcuni direttori sanitari ed amministrativi nominati non risultano essere in possesso della qualifica di dirigenti di struttura complessa;

L'Assessore per la sanità, dott. Massimo Russo, ha disposto con uno specifico avviso la formazione di un elenco di possibili direttori amministrativi e sanitari prevedendo, da parte degli stessi, il possesso dell'incarico di dirigente di struttura complessa per almeno 5 anni;

il decreto assessoriale con il quale è stata comunicata la formazione dell'elenco prevede che la verifica dei requisiti previsti dalla legge per la nomina a direttore sanitario o amministrativo venga effettuata dagli stessi direttori generali ai quali compete la nomina;

ciò sembra quantomeno discutibile, poiché sarebbe stato più opportuno verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge preventivamente con un esame da parte degli uffici dell'Assessorato;

ritenuto che:

la scelta di premiare taluni direttori sanitari ed amministrativi è quantomeno discutibile;

il cambiamento atteso con il nuovo assetto del servizio sanitario regionale sarebbe stato, infatti, più netto se non fossero stati nominati direttori generali, sanitari ed amministrativi legati alle precedenti gestioni;

in Sicilia è necessario un maggiore rigore e di intransigenza in tutte le scelte istituzionali, politiche ed amministrative;

in nome dell'innovazione non si possono adottare provvedimenti di dubbia legittimità;

per sapere:

quali iniziative siano state assunte per verificare il rispetto della normativa vigente in materia di nomine dei direttori generali e dei direttori amministrativi e sanitari;

se non si ritenga di dover nominare un'apposita commissione d'inchiesta.

(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza)

Risposta. - «In ordine alla interrogazione di cui all'oggetto con la quale l'On.le Barbagallo chiede notizie circa la verifica del rispetto della normativa vigente in materia di nomine dei direttori generali nelle nuove aziende provinciali e ospedaliere, si rappresenta quanto segue.

Per ciò che concerne la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie provinciali e delle aziende ospedaliere, in via generale, si fa presente che la Segreteria tecnica dell'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore regionale per la sanità ha acquisito le dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa dai soggetti i cui nominativi sono stati apprezzati nella

seduta della Giunta regionale del 18 agosto 2009 ai fini della successiva nomina a direttore generale delle Aziende del Servizio sanitario regionale.

Si precisa che le dichiarazioni sostitutive di cui sopra sono state rese dai soggetti interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e, cioè sotto la personale responsabilità dei soggetti dichiaranti e nella consapevolezza degli stessi relativamente alle responsabilità e alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.

Si evidenzia altresì che la Segreteria tecnica di questo Ufficio di Gabinetto ha poi provveduto a trasmettere, per il successivo iter di competenza, le predette dichiarazioni sostitutive alla Segreteria Generale della Presidenza della Regione con nota prot. n. 9262 del 20 agosto 2009, laddove è espressamente affermato che la medesima Segreteria "ha proceduto a riscontrare la ricorrenza, nelle dichiarazioni rese dai soggetti nominandi, di tutti i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico, nonché la ricorrenza di tutte le necessarie dichiarazioni relative alle incompatibilità e ai limiti all'assunzione dei medesimi incarichi"; nella predetta nota n. 9262/2009 si è altresì specificato che la Segreteria tecnica dell'Ufficio di gabinetto avrebbe proceduto per tutti i soggetti nominati Direttori Generali ad acquisire la documentazione comprovante i requisiti e le dichiarazioni rese, al fine di accertare compiutamente la ricorrenza di quanto attestato dagli interessati.

In particolare, per ciò che concerne il dott. Fabrizio De Nicola, si evidenzia che lo stesso ha prodotto prima della nomina un certificato di servizio, datato 21 agosto 2009, dell'Istituto regionale per il credito alla Cooperazione (IRCAC) dal quale dipende, ove si attesta che l'attività dello stesso, nelle posizioni ivi elencate "è stata caratterizzata da un'esperienza dirigenziale amministrativa connotata da attività di gestione, controllo e coordinamento di risorse umane ed in esecuzione di specifici incarichi, di cura delle relazioni sindacali, nonché di rapporti esterni con l'Istituto e degli obiettivi programmatici dell'Ente"; viene altresì attestato che, "in relazione all'attività svolta dal 19.09.2000 presso l'Ufficio di Consulenza aziendale e successivamente presso l'Area di staff della Direzione generale il dott. De Nicola ha avuto la piena e completa responsabilità gestionale degli stessi Uffici con autonomia decisionale ed il solo obbligo di rapporto diretto con il Direttore Generale ed il Presidente".

Il dott. De Nicola ha altresì prodotto un attestato di servizio, prot. n. 145257 del 4 settembre 2009, rilasciato dal Dipartimento regionale del personale della Presidenza della Regione siciliana, ove si certifica che il dott. De Nicola "ha svolto servizio, con funzioni di Dirigente esterno di terza fascia presso l'Ufficio di diretta collaborazione dell'assessore regionale destinato alla Presidenza dal 01/11/2004 al 17/07/2005 e di Coordinatore della Segreteria Tecnica nel medesimo Ufficio dal 18/07/2005 al 07/06/2006".

A sostegno della nomina in esame si evidenzia che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con sentenza n. 242 del 26 marzo 2008, ha rilevato che "per accedere all'elenco di direttore generale delle UU.SS.LL." - e quindi per l'eventuale nomina - "non risulta necessario il possesso di una formale qualifica dirigenziale, tanto meno apicale, nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblicistico o privatistico essendo sufficiente il requisito dell'esperienza almeno quinquennale di direzione (di per se non necessariamente dirigenziale) in soggetti e strutture che per la loro natura sostanziale (con determinate connotazioni) siano tali da configurare una posizione dirigenziale". Principio quest'ultimo che, secondo il predetto Consesso, e contrariamente alle tesi sostenute nell'interrogazione in oggetto, trova conferma nella circostanza che il legislatore ha utilizzato il termine sostanziale "posizione" e non quello formale di "qualifica".

Con riferimento al dott. Salvatore Di Rosa si rappresenta che lo stesso con nota 25 agosto 2009 indirizzata al Commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera "Villa Sofia - C.t.o", ha testualmente dichiarato che "con effetto dall'1.09.2009 (pertanto con cessazione a tutti gli effetti del rapporto di lavoro intercorrente con l'AO Villa Sofia CTO a far data dal 31-08-2009) rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di direttore della struttura complessa di Medicina Interna e dall'incarico di Direttore del Dipartimento di Medicina dell'Azienda stessa".

Con detta dichiarazione l'interessato si è volontariamente dimesso dalla su indicata Azienda provvedendo in tal modo a rimuovere la specifica causa di incompatibilità della "sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente,", con l'unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni" di Direttore Generale presso l'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello.

Per quanto poi concerne il dott. Giuseppe Calaciura si evidenzia che nella dichiarazione - resa, in data 20 agosto 2009, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 - lo stesso afferma che "la propria occupazione attuale è: DIRIGENTE MEDICO DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE AUSL 4 ENNA".

Ed invero, tra la documentazione presentata dal dott. Calaciura alla Segreteria tecnica dell'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato vi è la certificazione n. 401 del 31 agosto 2009 del Direttore Generale dell'ex Azienda USL 3 di Catania relativa allo stato di servizio dell'interessato dalla quale risulta che il medesimo in data 19 agosto 2009 (e, cioè, prima della deliberazione di nomina della Giunta Regionale n. 330 del 27 agosto 2009 e prima del conseguente D.P.Reg. n. 327 del 31 agosto 2009) è stato trasferito per mobilità presso l'Azienda USL n. 4 di Enna giusta delibera n. 1475 del 19/08/09.

Per ciò che concerne il dott. Nicola Renato Baldari, la Segreteria tecnica nella citata nota n. 9262/2009 ha rilevato che il nominato ha esercitato il mandato parlamentare regionale nel corso del periodo di riferimento per l'acquisizione dell'esperienza quinquennale richiesta dall'art. 3 bis, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 502/1992, e che tale carica pubblica integri il requisito di legge in virtù dell'equiparazione della medesima carica all'esperienza dirigenziale ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. n. 19/97.

Nell'interrogazione in esame si afferma altresì che sarebbe stato più opportuno che l'esame dei requisiti previsti dalla legge per la nomina dei direttori sanitari ed amministrativi presso le Aziende del Servizio sanitario regionale venisse preventivamente effettuato dall'Assessorato regionale della sanità in ragione del fatto che la formazione degli elenchi per la scelta dei direttori sanitari e amministrativi da nominare è stata curata dal predetto ramo di Amministrazione regionale.

Premesso che la formazione degli elenchi dei soggetti idonei alla nomina a direttore sanitario e a direttore amministrativo non poteva che essere curata dall'Assessorato regionale per ragioni di omogeneità dei criteri e di coordinamento delle procedure, sul punto, in particolare si chiarisce che la previsione contenuta nel decreto assessoriale 5 maggio 2009 alla stregua della quale l'accertamento del possesso dei requisiti per la nomina dei suindicati direttori è effettuato dal direttore generale che provvede alla nomina stessa prima del conferimento dell'incarico, trova fondamento nell'art 3, comma 1-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 ai sensi del quale "il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale".

Si ritiene che la competenza alla nomina non può essere disgiunta dalla attività di concreta verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati dagli interessati per l'inserimento negli elenchi da cui attingere per le relative nomine. Ciò appare perfettamente in linea con la previsione riportata al

secondo periodo del richiamato art. 3, comma 1-*quinquies* del D.Lgs. n. 502/1992 ai sensi del quale il direttore sanitario e il direttore amministrativo partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda ed hanno la diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza, concorrendo alla formazione delle decisioni della direzione generale.

L'Assessore
(*dott. Massimo Russo*)